

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 marzo 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

• REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 68.

Modifica alla legge regionale n. 59/74 istitutiva del fondo regionale di garanzia ed alla legge regionale n. 33/77 recante norme per il rilascio di fidejussione da parte della regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 69.

Istituzione del nuovo profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza: attuazione dell'art. 40 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 70.

Finanziamento regionale per l'anno 1993 al Parco delle Alpi Apuane Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 71.

Intervento per la tutela dei soci e per il mantenimento dei servizi forniti sul territorio dalla Cooperativa COAGRI Di Vittorio - Lamporecchio Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 72.

Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992 n. 52 alle imprese di minori dimensioni danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1993, n. 73.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 49/1992 - Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 74.

Sostituzione del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 75.

Modifica della legge regionale 5 settembre 1993, n. 48 «Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1993, n. 76.

Bilancio di previsione 1993. 3^a variazione di bilancio. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1993, n. 77.

Modificazione alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12. Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 78.

Contributo straordinario all'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze Pag. 8

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 54.

Nuove norme in materia di cooperazione Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1993, n. 55.

Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in agro di Latronico Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 56.

Integrazione alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 di modifica ed integrazione alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20, concernente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici. Snellimento delle procedure Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 57.

Razionalizzazione della rete regionale di distribuzione di carburanti per uso autotrazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1993, n. 31.

Attribuzione dell'indennità di funzione ai docenti della formazione professionale ai sensi dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 32.

Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale bresciano» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 33.

Ulteriore proroga dei termini di validità della classificazione alberghiera prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 34.

Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro», Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 35.

Adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento e proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "Parco agricolo Sud Milano"» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 36.

Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 30.

Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali. Pag. 21

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1993, n. 11.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 18, recante: «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie» Pag. 35

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1993, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, recante: «Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431» Pag. 36

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1993, n. 13.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1991 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 14.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, recante: «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero». Pag. 36

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 15.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) Pag. 37

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1993, n. 79.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1993, n. 80.

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1983 n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche). Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1993, n. 81.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo Pag. 41

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1993, n. 82.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1992 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 83.	
Disciplina del volontariato	Pag. 43
LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1993, n. 84.	
Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale	Pag. 45

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1993, n. 21.	
Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1993 degli Enti dipendenti dalla Regione	Pag. 47
LEGGE REGIONALE 29 novembre 1993, n. 22.	
Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 1991 dell'Ente per il diritto allo studio Universitario	Pag. 47

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 35.	
Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'AGERTUR, e delle APT e delle gestioni commissariali dell'ARF, dell'ARIS e dell'ERSA. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28	Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36.	
Norme per l'agricoltura biologica	Pag. 48

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 37.	
Assesamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione	Pag. 51

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1993, n. 38.	
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assesamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1993 - Primo provvedimento generale di variazione	Pag. 51

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39.	
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 24 «Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali»	Pag. 51

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 40.	
Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'art. 31 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37	Pag. 52

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 41.	
Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della «Fondazione Medikinale International Parma M.I.P.» Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze	Pag. 53

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42.	
Ordinamento della professione di maestro di sci	Pag. 54

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43.	
Provvedimenti in materia di tributi regionali	Pag. 56

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 44.	
Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci	Pag. 57

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 45.	
Modificazione della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive» e successive modifiche.	Pag. 58

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 26.	
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione Amministrativa della Regione».	Pag. 58

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 27.	
Disciplina dell'attività ispettiva sulla gestione sanitaria e finanziaria delle Unità Sanitarie Locali	Pag. 59

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1993, n. 28.	
Integrazione alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 concernente «Interventi Organici per lo Sviluppo dello Sport come Servizio Sociale»	Pag. 60

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1993, n. 29.	
Finanziamento del programma operativo d'iniziativa comunitaria RETEX nelle aree della regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5B	Pag. 60

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 52.	
Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2. (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna)	Pag. 61

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 68.

Modifica alla legge regionale n. 59/74 istitutiva del fondo regionale di garanzia ed alla legge regionale n. 33/77 recante norme per il rilascio di fidejussione da parte della regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge n. 59 del 5 settembre 1974 è così modificata:

1. All'art. 3 lettera d) le parole «Comitato di cui all'art. 4» sono sostituite dalla parola «Giunta regionale».

2. Il contenuto dell'art. 4 è così modificato:

«1. La richiesta di rimborso è presentata alla Giunta regionale dagli Istituti di credito di cui al precedente art. 2».

«2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua l'ufficio adibito a ricevere le richieste di rimborso ed il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

«3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica all'Istituto di credito il nominativo del responsabile del procedimento e, nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali».

«4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. La Giunta regionale adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, disponendo, in caso positivo, il relativo pagamento a carico del Fondo regionale di Garanzia».

3. Gli articoli n. 5 e n. 6 sono abrogati.

4. All'art. 7, che assume la numerazione di art. 5, è abrogata la lettera e).

5. Gli articoli n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 assumono rispettivamente la seguente numerazione: 6, 7, 8 e 9.

Art. 2.

1. È abrogato il Regolamento 21 maggio 1975, n. 2.

Art. 3.

La legge n. 33/1977 è così modificata:

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente articolo:

«1. Le domande di operatori agricoli tendenti ad ottenere la garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono presentate alla Giunta regionale».

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua l'ufficio adibito a ricevere le domande ed il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento e, nei successivi quindici giorni richiede agli stessi interessati le eventuali integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. La Giunta regionale adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

5. Ai sensi dell'art. 5, lettera c) della legge regionale n. 59/1974, n.

2. L'art. 5 è abrogato.

3. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6, che assume la numerazione di art. 5, è così modificato:

«Le Convenzioni, da stipularsi fra gli Istituti che ne facciano richiesta e la Giunta regionale, dovranno prevedere:».

4. All'art. 9 che assume la numerazione di art. 8 le parole «Comitato amministrativo del Fondo regionale di garanzia» sono sostituite dalle parole «Giunta regionale».

5. All'art. 10 che assume la numerazione di art. 9:

al comma 1 togliere le parole «, che sarà amministrato ai termini del precedente art. 4» e sostituire col seguente periodo: «tenuto ed amministrato ai sensi dell'art. 7 lettera c) della legge regionale n. 59/74».

6. Gli articoli 11, 12 e 13 assumono rispettivamente la seguente numerazione 10, 11 e 12.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Convenzioni di cui alle leggi regionali n. 59 del 5 settembre 1974 e n. 33 del 1° giugno 1977, dovranno essere adeguate tenendo conto delle modifiche introdotte dalla presente legge.

Art. 5.

1. È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.

93R0973

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 69.

Istituzione del nuovo profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza: attuazione dell'art. 40 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, adottate in attuazione della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'art. 40, comma 3 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in misura pari al 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali.

2. Le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge non possono comportare un incremento numerico della dotazione complessiva dei posti previsti nelle piante organiche così come fissate a seguito dell'applicazione dei parametri di cui all'allegato n. 12 della L.R. n. 61/1990 che devono intendersi modificati mediante ricalcolo percentuale in conformità di quanto previsto dal comma 1.

Art. 2.

1. L'elenco nominativo del personale da inserire nel profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza è deliberato dall'Organo di gestione delle Unità sanitarie locali ed è trasmesso alla Giunta regionale per la conseguente iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il numero dei posti da istituire presso le scuole di formazione professionale viene determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base del fabbisogno di personale del profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, sentite le Unità sanitarie locali, nel rispetto della programmazione regionale.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge è fatto rinvio al decreto Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295 «Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384», e agli Accordi nazionali di lavoro intervenuti in materia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 1993

CIUTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.

93R0974

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 70.

Finanziamento regionale per l'anno 1993 al Parco delle Alpi Apuane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 16 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, è concesso al Consorzio di gestione del Parco delle Alpi Apuane un contributo per l'anno 1993 di lire 800 (ottocento) milioni.

2. Tale finanziamento integra i contributi degli enti consorziati ai sensi dello Statuto del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 114 del 19 febbraio 1992.

3. Il contributo regionale è finalizzato a fronteggiare le spese di funzionamento previste dal bilancio del Parco per l'esercizio in corso.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è erogato al Consorzio del Parco delle Alpi Apuane con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 800 (ottocento) milioni, si provvede con i fondi allocati sul capitolo 16480 del bilancio 1993.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.

93R0975

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 71.

Intervento per la tutela dei soci e per il mantenimento dei servizi forniti sul territorio dalla Cooperativa COAGRI Di Vittorio - Lamporecchio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana interviene con un contributo *una tantum* fino a L. 3,5 miliardi per concorrere alla tutela dei soci, esposti con garanzie personali, della Coop. Agr. COAGRI Di Vittorio con sede in Lamporecchio ed operante sul territorio delle province di Pistoia e Firenze e per favorire la prosecuzione della erogazione dei servizi all'agricoltura ora svolti dalla stessa cooperativa.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al primo comma alle seguenti condizioni:

a) individuazione di uno o più soggetti che rilevino le attività e passività della Coop. Agr. COAGRI Di Vittorio garantendo la continuità delle prestazioni e dei servizi da questa svolta. A questo fine detti soggetti o soggetto rilasciano a favore della Regione una fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo pari al contributo da erogarsi e per un periodo di cinque anni dalla data di rilevazione delle attività;

b) ripiano della situazione debitoria a breve termine nei confronti del sistema creditizio che dei soci conferenti e dei fornitori finalizzato all'estinzione delle garanzie personali dei soci;

c) acquisizione della situazione patrimoniale di cessione della cooperativa agricola COAGRI, certificata da parte di una società di certificazione iscritta negli Albi della Consob.

3. Il contributo è erogato a favore del soggetto o dei soggetti di cui al comma 2 lettera a) previa formale definizione del trasferimento delle attività e delle altre condizioni di cui al precedente comma. Nel caso in cui le attività siano trasferite a più soggetti il contributo è erogato in un unico momento alla definizione del trasferimento di tutti i rami di azienda.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione di bilancio:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed è promulgata ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, per decorrenza dei termini.

93R0976

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 72.

Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992 n. 52 alle imprese di minori dimensioni danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n. 52 sono estese, con le procedure previste dalla stessa legge, a favore delle imprese artigiane e delle imprese di minori dimensioni commerciali, alberghiere, turistiche, cooperative di produzione e lavoro e cooperative di consumo, danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992.

2. Beneficiano degli interventi di cui al precedente comma le imprese localizzate nelle Province di Arezzo, Firenze e Pisa, nonché nei Comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 1992, n. 9214.

3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 dicembre 1993.

4. Alla copertura della spesa si provvede con lo specifico fondo messo a disposizione della Fidi Toscana S.p.a. con la predetta legge regionale 12 novembre 1992, n. 52 e che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 1993

GHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.

93R0977

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1993, n. 73.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 49/1992 - Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 61 del 13 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, il regolamento stabilisce appositi requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, nonché specifiche modalità per il rilascio delle autorizzazioni».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 15 settembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 1° ottobre 1993.

93R1094

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 74.

Sostituzione del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 63 del 27 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

«2. Le deliberazioni dei consigli provinciali concernenti le proposte sono inviate alla Giunta regionale, la quale, compiuti gli atti istruttori previsti dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e acquisito il parere della CRTA, presenta la propria proposta, entro tre mesi dal ricevimento, al Consiglio regionale. Ove occorra un termine maggiore per l'istruttoria, comunque non superiore complessivamente a sei mesi, la Giunta ne informa il Consiglio, motivando adeguatamente. Il Consiglio delibera sulla proposta della Giunta con le procedure previste dall'art. 11».

1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo che si tratti di prescrizioni e vincoli, ovvero di direttive. Si prescinde dalla consultazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 3 e dal terzo comma dell'art. 4, qualora le deliberazioni vengano approvate per decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 11, secondo comma».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 ottobre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 settembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 ottobre 1993.

93R1095

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 75.

Modifica della legge regionale 5 settembre 1993, n. 48 «Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 63 del 27 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 «Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», è sostituito dal seguente:

«2. I piani di cui all'art. 1 devono contenere tutti gli elementi di valutazione individuati con delibera della Giunta regionale adottata in esecuzione della presente legge».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 48, viene aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Qualora nel corso dell'esame del piano siano riscontrabili carenze ed omissioni relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione di cui al comma 2, l'impresa viene diffidata ad integrare il piano stesso entro il termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende automaticamente respinto, con l'obbligo per l'impresa richiedente dell'adeguamento immediato ai limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991. La Giunta regionale comunica al Comune ed all'Unità sanitaria locale competenti territorialmente l'elenco delle imprese tenute all'adempimento immediato».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 ottobre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 settembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 ottobre 1993.

93R1096

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1993, n. 76.

Bilancio di previsione 1993. 3ª variazione di bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 29 ottobre 1993)

(Omissis).

93R1097

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1993, n. 77.

Modificazione alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12. Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 29 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, è sostituito dal seguente:

«In particolare, spetta al Commissario: esercitare i poteri conferiti al tecnico regionale di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 505;

esercitare, in relazione agli interventi di cui al primo comma del presente articolo, le competenze di tutti gli organi della regione Toscana in materia;

esercitare l'alta vigilanza sulla conduzione dei lavori;

adottare direttamente, o proporre alla Giunta Regionale o al Presidente della Giunta Regionale, quando si tratti di competenze inderogabili affidate a tali organi dallo Statuto regionale o da norme statali di principio, le misure di assistenza, vigilanza e direzione necessarie per assicurare la buona esecuzione delle forniture o dei lavori relativi alle opere in questione, nonché al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 6;

provvedere, quando ne ravvisi la necessità, all'emanazione di istruzioni vincolanti per gli organi o i soggetti, pubblici o privati, incaricati in qualunque modo dell'esecuzione delle opere dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse, ivi comprese le istruzioni attinenti all'erogazione dei pagamenti ai soggetti pubblici o privati coinvolti a qualunque titolo nella esecuzione dei lavori in oggetto;

provvedere alla proposta di sostituzione, ove necessario, di tutti i soggetti od organi che non adempiano ai compiti loro spettanti nei termini perentori posti da atti amministrativi o da accordi o contratti;

avvalersi, quando lo reputi necessario e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale, della collaborazione occasionale o continuativa di esperti, persone fisiche o giuridiche, nazionali od estere, di università o istituti universitari, nonché di ogni altro soggetto o ufficio regionale, e di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo a disposizione su sua richiesta dall'Amministrazione Regionale, dagli Enti regionali e locali e dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23, proponendo alla Giunta Regionale la determinazione dei compensi di tutti i soggetti od organi di cui può avvalersi; le spese relative alle predette prestazioni saranno poste a carico dei fondi provenienti dal Bilancio Regionale ed accreditati al Commissario ai sensi dell'art. 6, fondi ai quali possono far carico altresì le spese afferenti all'acquisto di materiali e strumentazione necessari al funzionamento dell'Ufficio del Commissario;

adottare, in favore della Regione Toscana, i provvedimenti autoritativi di espropriazione o trasferimento e dei conseguenti atti di trascrizione, di beni immobili, anche già espropriati, allo scopo di attuare la migliore e più celere esecuzione del trasferimento delle competenze già esercitate dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23 per effetto del successivo art. 4;

Proporre alla Giunta Regionale o ai soggetti e organi pubblici altrimenti competenti la revoca di concessione, autorizzazioni o nulla osta rilasciati da autorità o soggetti pubblici in ogni caso in cui ravvisi gravi inefficienze, ritardi, gravi disservizi o anomalie, illegittimità nelle procedure finalizzate alla realizzazione dei lavori in oggetto;

Proporre alla Giunta Regionale l'adozione di ogni altra misura, anche cautelare, giudicata opportuna o necessaria per il raggiungimento delle finalità della presente legge e la migliore e più celere esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Le somme relative alle spese autorizzate ai sensi dell'art. 4, primo comma, legge 23 dicembre 1992, n. 505 ed ogni altra somma stanziata dalla Regione Toscana o dovuta da Amministrazioni locali per l'esecuzione ed il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse sono trasferite dal bilancio regionale al Commissario, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni in modo che il Commissario possa direttamente impiegarle ed avvalersene.

Ai fini del controllo tecnico e amministrativo di cui all'art. 4, secondo comma della legge 23 dicembre 1992, n. 505, il Commissario trasmette all'Autorità di Bacino i progetti e le perizie con i relativi contratti, nonché gli stadi di avanzamento dei lavori ed i certificati di collaudo relativi agli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 4, primo comma della stessa legge n. 505/92».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Compete al Commissario l'esercizio di tutte le facoltà spettanti al Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23 sulle aree espropriate ed espropriande per la realizzazione dell'invaso di Bilancino ed opere connesse».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 ottobre 1993

FRATINI

(incaricato con D.P.G.R. 18 giugno 1993, n. 340)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 settembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 ottobre 1993.

93R1098

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 78.

Contributo straordinario all'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 3 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana interviene a favore delle attività dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze con un intervento straordinario a copertura del disavanzo dell'esercizio 1992 con un contributo *una tantum* di L. 400.000.000.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio per competenze e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 25 ottobre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 settembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 1993.

93R1099

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 54.

Nuove norme in materia di cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 6 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSITO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

In attuazione dell'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 5 e 61 dello Statuto, la Regione Basilicata riconosce la funzione sociale ed il ruolo fondamentale della cooperazione e la disciplina con la presente legge, il complesso degli interventi volti alla promozione, al consolidamento ed allo sviluppo della impresa cooperativa.

Art. 2.

Albo Regionale delle Società Cooperative

Allo scopo di programmare ogni intervento d'iniziativa regionale in campo cooperativo è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Albo Regionale delle Società Cooperative.

L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo le Società Cooperative che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni alla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni.

L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) agricoltura e agroalimentare;
- b) produzione, lavoro e servizi;
- c) promozione sociale e culturale;
- d) utenza;
- e) solidarietà sociale;
- f) altre.

Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle Cooperative iscritte all'Albo, identiche per finalità sociali, si provvederà alla realizzazione dell'anagrafe meccanizzata dei soci delle Cooperative iscritte all'Albo.

La Commissione di cui al successivo art. 4 regolamento entro sessanta giorni dalla sua costituzione e i criteri di individuazione della coincidenza delle finalità sociali.

È fatto obbligo alle Cooperative iscritte all'Albo, pena la decadenza dell'iscrizione allo stesso, di comunicare annualmente ogni variazione intervenuta relativamente al libro soci.

Art. 3.

Iscrizione all'Albo Regionale delle Società Cooperative

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale le Società Cooperative devono rivolgere domanda al Presidente della Giunta Regionale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché copia autenticata del libro soci;
- b) attestato del Presidente della Cooperativa e del Collegio Sindacale comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- c) scheda informativa relativa ad amministratori e sindaci in carica con la indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, la certificazione dell'inesistenza di casi di inelleggibilità e di incompatibilità, casellario giudiziale e certificato antimafia;
- d) copia dell'ultimo bilancio;
- e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria, qualora esiste;
- f) relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare;
- g) iscrizione al Registro Prefettizio.

In relazione ai criteri di cui al penultimo comma del precedente articolo è inibita l'iscrizione all'Albo delle Cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a più Cooperative aventi le stesse finalità sociali.

L'iscrizione all'Albo è disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta Regionale previa istruttoria formale della Commissione Tecnico Consultiva di cui al punto 2 dell'art. 13 della legge regionale 9/86 e su parere della Commissione per la Cooperazione.

La Commissione Tecnico Consultiva si esprime con decisione motivata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione, sulla regolarità della domanda e la trasmette al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta chiede immediatamente il parere alla Commissione che deve darlo entro quindici giorni; in mancanza s'intende favorevole.

Art. 4.

Commissione Regionale per la Cooperazione

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale e scade con essa.

Art. 5.

Competenze della Commissione

La Commissione Regionale per la Cooperazione:

- a) esprime il proprio parere sulle iscrizioni all'Albo e provvede alla revisione biennale degli iscritti;
- b) formula proposte in ordine alla programmazione degli interventi regionali per lo sviluppo dell'impresa cooperativa e del movimento cooperativo;
- c) formula proposte ed esprime pareri in ordine al coordinamento dei vari organismi competenti in materia di cooperazione al fine di razionalizzare programmi e risorse;
- d) esprime pareri sui contributi per le iniziative di tutoraggio di cui all'art. 15;
- e) promuove attività di informazione e documentazione sul ruolo della cooperazione in generale ed in particolare sulla legislazione statale e regionale vigente o in corso di approvazione e provvede a formulare pareri e proposte da trasmettere ai competenti organi statali e regionali;
- f) esprime, quando ne siano richiesti, motivati pareri e formula proposte agli organi regionali su ogni altra questione riguardante la cooperazione.

Art. 6.

Composizione della Commissione

La Commissione Regionale per la Cooperazione è composta:

- a) dal Presidente della Giunta Regionale;
 - b) da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione regionale della cooperazione giuridicamente riconosciuta ed operante in Basilicata come emanazione di Associazioni Nazionali;
 - c) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro.
- I componenti della Commissione possono, di volta in volta, delegare altri rispettivi rappresentanti per la partecipazione alle riunioni.
- Partecipano alle riunioni i dipendenti regionali appositamente convocati in relazione ai loro compiti.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Dipartimento della Presidenza.

I rappresentanti delle Centrali Cooperative hanno facoltà di farsi assistere da un esperto di settore per ogni organizzazione, qualora ciò fosse necessario.

Art. 7.

Attività della Commissione

I lavori della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

La Commissione è convocata, oltre che nei casi previsti dalla presente legge e dal Regolamento, anche su richiesta di una delle Associazioni presenti in Commissione.

La Commissione Regionale per la Cooperazione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico informativo ed organizzativo della struttura regionale, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Ai membri della Commissione di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 6 spetta un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva seduta pari a L. 50.000 più il rimborso delle spese di viaggio nei modi di legge.

Art. 8.

Progetti annuali

La Regione Basilicata finanzia progetti annuali volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I progetti sono presentati dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute ed operanti in Basilicata come emanazione di Associazioni Nazionali e da consorzi di cooperative entro il 30 settembre di ciascun anno in relazione ad attività da svolgere nell'anno successivo.

I programmi sono approvati dalla Giunta Regionale in relazione agli stanziamenti del Bilancio di previsione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di sua approvazione.

Art. 9.

Finalità dei progetti

I progetti devono avere una validità annuale corrispondente alla programmazione pluriennale regionale ed essere articolati secondo specifici interventi.

Ciascun intervento deve essere corredato da una relazione che ne illustri adeguatamente le finalità, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i preventivi dei costi, possibilmente per annualità, relativamente alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale, alle attrezzature e alle spese generali.

Ogni progetto potrà comunque prevedere una o più delle seguenti finalità:

- creare uno specifico servizio che vada a consolidare il sistema delle società cooperative;
- promuovere nuove cooperative nelle zone e nei settori ove esse sono meno diffuse;
- avviare attività o creare strumenti di servizio per le cooperative ed il territorio;
- attivare concrete e specifiche iniziative finalizzate ad un più equilibrato sviluppo della cooperazione nella Regione;
- promuovere e sostenere attività di studio e di ricerca;
- organizzare manifestazioni idonee alla educazione cooperativa dei soci ed alla promozione cooperativa.

Art. 10.

Approvazione e finanziamenti dei progetti

La Giunta Regionale, previa istruzione della Commissione Tecnica consultiva di cui al punto 2) dell'art. 13 della L.R. 9/86, valuta la congruità dei costi dei singoli progetti, verifica la loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale, li approva e li finanzia.

I fondi eventualmente derivanti da provvedimenti di revoca ai sensi del successivo art. 13, saranno utilizzati per finanziare interventi aggiuntivi che non hanno trovato finanziamento per mancanza di risorse nella prima assegnazione.

Art. 11.

Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti

Sull'importo approvato per ogni singolo progetto, all'ente gestore saranno corrisposti i seguenti versamenti:

- il 20% dell'importo complessivo, a titolo di prima anticipazione, in conseguenza della delibera di Giunta resa esecutiva;
- il 40% a titolo di seconda anticipazione, a quattro mesi dalla data di avvio del progetto, previa presentazione di una relazione dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione del programma stesso per almeno 3/12;
- il restante 40% a saldo, a conclusione del progetto, dietro presentazione della relativa documentazione.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

Entro sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto, l'ente beneficiario dovrà far pervenire al Presidente della Giunta Regionale una relazione tecnica sul progetto finanziato contenente un dettagliato rendiconto delle spese effettuate.

Della relazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore il quale si assume la responsabilità circa il numero e la veridicità della spesa.

La Commissione Tecnica Consultiva istruisce detta relazione e la trasmette alla Commissione Regionale per la Cooperazione per il parere sulle determinazioni di competenza della Giunta Regionale (liquidazione finale o riduzione o restituzione del finanziamento).

Art. 13.

Revoca del finanziamento

Qualora l'ente destinatario del finanziamento non provveda a dare concretamente inizio al progetto entro tre mesi dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, il finanziamento sarà revocato e reso disponibile per nuove assegnazioni, secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 14.

Partecipazione al capitale azionario delle Finanziarie del Movimento Cooperativo da parte di Cooperative e loro Consorzi

La Regione Basilicata eroga contributi a fondo perduto alle Cooperative e loro Consorzi che aumentino il capitale sociale o che acquisiscano quote di capitali di rischio delle Società Finanziarie, purché le stesse siano possedute o controllate in maggioranza assoluta dalla cooperazione regionale.

Il contributo di cui al primo comma viene riconosciuto nella misura del 70% dell'aumento del Capitale sociale o della spesa sostenuta per acquisire quote di capitale delle Finanziarie stesse da parte di cooperative e/o loro consorzi, aventi sede legale in Basilicata; tali contributi potranno essere erogati anche in più soluzioni e nei limiti dell'80% del capitale delle finanziarie effettivamente versato.

In ogni caso lo stanziamento del bilancio regionale costituisce il limite complessivo inavvicabile delle disponibilità utilizzabili.

Le somme messe a disposizione della presente azione ai sensi dei successivi artt. 17 e 18 sono ripartite nella misura del 30% per l'aumento del capitale sociale e nella misura del 70% per le acquisizioni di quote di capitale.

La concessione del contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni previste da leggi regionali, statali e comunitarie.

Il contributo sarà erogato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per la Cooperazione e previo esame istruttorio della Commissione Tecnica Consultiva, in misura proporzionale al capitale sociale del richiedente.

Le Cooperative e/o loro Consorzi beneficiari dei contributi di cui al presente articolo dovranno:

- a) sottoscrivere apposito impegno a garanzia che il capitale versato non venga richiesto prima di cinque anni dalla concessione del contributo;
- b) dimostrare di non aver ridotto o rimborsato nell'anno precedente quote di capitale sociale.

Il contributo riconosciuto di cui al presente articolo, dovrà essere accantonato ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modifiche ed integrazioni nel fondo di riserva indivisibile del beneficiario.

Le domande per ottenere il contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, corredate da idonea documentazione.

Il contributo sarà liquidato previa presentazione della quietanza dell'acquisto delle quote o dell'avvenuto aumento del capitale sociale.

Art. 15.

Tutoraggio

Per il buon svolgimento della propria attività, in particolare nel corso del primo anno di iscrizione all'albo ed in relazione agli interventi di cui alla presente legge, la società cooperativa interessata, ove ne verificasse la necessità, potrà usufruire dell'assistenza da parte di società specializzate o di esperti e allo scopo, convenzionati con la Regione.

La società affidataria, dopo un attento esame del progetto connesso al piano di finanziamento di cui alla presente legge, formula un programma di assistenza tecnica al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse messe a disposizione della società beneficiaria.

La società affidataria relazione, periodicamente, alla Commissione Regionale per la Cooperazione sullo stato delle attività, sui problemi insorgenti e sulle conseguenti ipotesi di risoluzione.

La Giunta Regionale può concedere un contributo fino al 70% della spesa e provvede alla liquidazione previa approvazione della relazione tecnica di cui al comma precedente da parte della Commissione Regionale per la Cooperazione e previo esame istruttorio della Commissione Tecnico Consultiva.

La Giunta Regionale per le finalità di cui ai precedenti commi riserva una parte specifica dei fondi destinati alle finalità previste dalla presente legge.

Art. 16.

Monitoraggio

La Regione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed i risultati dei benefici concessi dalla stessa, dispone periodiche azioni di monitoraggio e valutazioni da effettuarsi anche mediante società specializzate a tale scopo convenzionate.

Il Presidente della Giunta Regionale presenta ogni due anni al Consiglio Regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della Cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in ambito regionale.

La disponibilità finanziaria utilizzabile per il presente articolo non potrà superare l'importo di L. 100 milioni.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

L'onere per le spese di funzionamento della Commissione Regionale per la Cooperazione, di cui al precedente art. 6, valutato in L. 6.000.000.000 annue, farà carico al cap. 550 del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti artt. 11, 14, 15 e 16 farà carico al cap. 6384 del bilancio 1993 avente per oggetto: «Incentivi per le imprese cooperative» che presenta una disponibilità finanziaria di L. 6.000.000.000.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità dei relativi stanziamenti, utilizzando anche risorse rinvenienti dalla CEE.

Esaurite le risorse finanziarie stanziati nei bilanci annuali di previsione le domande eccedenti saranno restituite agli interessati.

La Giunta Regionale individuerà annualmente le somme da destinare a ciascuna delle azioni di cui alla presente legge.

Art. 18.

Norme transitorie

Per l'anno 1993 le domande di cui alla presente legge devono essere presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La Giunta Regionale individuerà le somme da destinare a ciascuna delle azioni di cui alla presente legge prima dello scadere del termine di cui al primo comma.

Art. 19.

Disposizioni finali

È abrogata la legge regionale 23 novembre 1978, n. 50.

La prescrizione di cui al secondo comma del precedente art. 2 vale a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per la sezione dell'Albo relativa alle Cooperative di solidarietà sociale si provvederà a disciplinare la materia con apposita legge regionale.

Art. 20.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 novembre 1993

BOCCIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1993, n. 55.

Norme per la protezione del bacino idrominerario della Caldà in agro di Latronico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 6 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina la protezione delle scaturigini delle acque termominerali del bacino idrominerario della «Caldà» in agro del Comune di Latronico, ricadente nell'area indicata nell'allegata corografia in scala 1:25.000, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Divieti esecuzione opere

Per il conseguimento del fine, di cui al precedente art. 1 è fatto divieto a chiunque, nell'area protetta di cui all'allegata corografia:

- a) di effettuare perforazioni, trivellazioni, pozzi e scavi anche di natura fondazionale o di manometere, comunque, il suolo e/o il sottosuolo per alcun motivo;
- b) di rilasciare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nel suolo o nel sottosuolo;
- c) di effettuare qualsiasi attività estrattiva;
- d) di utilizzare in agricoltura diserbanti o additivi chimici in qualsivoglia quantità e/o qualità;
- e) di praticare allevamenti intensivi di bestiame;
- f) di realizzare insediamenti industriali che producano rifiuti tossici nocivi e speciali;
- g) di attivare discariche.

Art. 3.

Autorizzazioni opere

Il Sindaco del Comune può autorizzare la esecuzione di opere di cui al precedente art. 2, su presentazione di motivata istanza e previa istruttoria favorevole da parte dell'Ufficio Cave e Minerie, dell'Ufficio Urbanistica e Ambiente e dell'Ufficio Sicurezza Sociale ed Igiene della Regione.

All'istanza di autorizzazione, formulata nei modi di rito devono essere allegati:

- idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà, da cui risulti il diritto del richiedente sull'area interessata;
- planimetria catastale;
- progetto delle opere da realizzare contenente elaborati grafici e relazione tecnico-descrittiva;
- relazione geomineraria che valuti con particolare puntualità la non interconnessione dell'opera da eseguire con l'assetto geostrutturale del bacino.

Il richiedente è obbligato ad esibire, a richiesta, qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per l'iter istruttorio.

Art. 4.

Strumenti urbanistici e concessioni edilizie

Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti, dovranno essere rispettate rigorosamente le esigenze di protezione dell'area compresa nel bacino idrominerario e le prescrizioni di cui alla presente legge.

Del rispetto delle suddette esigenze il Comune di Latronico si farà carico in sede di rilascio delle concessioni edilizie nell'area sottoposta a tutela di cui all'allegata corografia.

Art. 5.
Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge attraverso i propri uffici competenti per materie.

Per questo fine i Dirigenti di tali uffici direttamente o tramite altro personale da essi appositamente incaricato hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ricadenti nell'area protetta di cui all'allegata corografia.

Art. 6.
Opere difformi

Qualora vengano realizzate opere o iniziative in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente legge, il Sindaco del Comune, con propria ordinanza, ne dispone l'immediata demolizione e le relative spese sono a carico del trasgressore.

Art. 7.

Chiunque, in mancanza dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 3, ponga in essere le opere di cui all'art. 2 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa determinata nella misura minima in lire 20 milioni e nella misura massima in lire 60 milioni.

Sono obbligati in solido al pagamento della sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, i soggetti contemplati nell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.
Preesistenze

Non sono assoggettati agli obblighi di cui alla presente legge gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e fabbricati preesistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, con esclusione di interventi di carattere fondazionale.

Il Comune di Latronico, in collaborazione con le strutture regionali competenti, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge verifica attraverso uno studio particolareggiato che le preesistenze di qualsiasi genere gravanti sull'area protetta di cui all'allegata corografia non possano in alcun modo recare danni al bacino idrominerario.

Qualora fossero riscontrate situazioni di pericolosità il Sindaco del Comune adoterà i necessari provvedimenti per la tutela del bacino e delle salubrità dell'acqua.

Art. 9.
Applicazioni e competenze

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 36 del 27 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Regione Basilicata.

Art. 10.
Norma transitoria

La disciplina della presente legge si applica alle opere o iniziative da realizzare e per le quali non sia stata ancora concessa autorizzazione alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 novembre 1993

BOCCIA

(Omissis).

93R1092

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 56.

Integrazione alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 di modifica ed integrazione alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20, concernente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici. Snellimento delle procedure.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 12 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di prima applicazione dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993 n. 50, il provvedimento previsto dall'art. 8 della legge 4 agosto 1987, n. 20, continua ad essere emanato dall'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio limitatamente alle domande giacenti presso i competenti Uffici Regionali e per le quali, prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale 2 settembre 1993 n. 50 sia già stato espresso parere dalla Commissione Regionale Beni Ambientali o dagli Uffici Regionali preposti alla tutela del paesaggio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 novembre 1993

BOCCIA

93R1093

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 57.

Razionalizzazione della rete regionale di distribuzione di carburanti per uso autotrazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 49 del 20 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art. 1.

Subdelega ai Comuni

1. La Regione — a norma dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 — subdelega ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione di carburanti, salvi i casi espressamente previsti nella presente legge.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 settembre 1989, la presente legge detta le norme per la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

Art. 2.

Nuove concessioni

1. Le nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante negli ultimi 12 mesi), o in regolare sospensione, ai sensi del successivo art. 11, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

2. La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta legale al Comune interessato all'installazione dell'impianto nonché alla Regione Basilicata - Ufficio Commercio.

3. La domanda deve indicare:

a) la generalità ed il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonché, per le società, le indicazioni prescritte dell'art. 2250, commi 1° e 2° del codice civile;

b) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;

c) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;

d) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;

e) il numero per ciascun prodotto degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;

f) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica;

g) la capacità in metri cubi del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;

h) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

4. Alla domanda devono essere allegati in cinque copie:

a) i decreti relativi alla concessione degli impianti che intendono smantellare, i cui originali faranno parte della domanda indirizzata alla Regione Basilicata - Uff. Commercio;

b) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;

c) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;

d) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso da parte del richiedente della capacità tecnico-organizzativa ed economica.

5. Ricevuta la domanda di concessione, il Comune procede all'istruttoria della stessa provvedendo a richiedere:

a) il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

b) il parere dell'U.T.F. competente per territorio;

c) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto e di ogni altro Ente e/o ufficio direttamente interessato.

6. Il Comune trasmette alla Regione Basilicata - Ufficio Commercio - gli atti di cui al precedente comma unitamente al proprio assenso per consentire alla Regione, sentita la Commissione Consultiva carburanti, di esprimere il proprio parere in merito.

7. La concessione fuori dai centri abitati, può essere assentita qualora, per la nuova ubicazione, l'impianto risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno tre chilometri da un impianto preesistente, ovvero distante da questo non meno di dieci chilometri per una stessa direttrice.

8. La concessione rilasciata entro le distanze di cui al precedente comma, rispetto al confine comunale, deve essere immediatamente notificata al Comune limitrofo.

9. Per gli erogatori di Gas petrolio liquefatto tali valori si intendono triplicati.

10. Non vengono definite le distanze per la zona «centro storico» in quanto in tali zone non sono possibili insediamenti di nuovi impianti.

11. All'interno di centri abitati la concessione può essere ammessa in nuove aree di espansione residenziale o di traffico, nell'ambito di localizzazioni previste dagli insediamenti urbanistici non idoneamente servite.

12. La concessione rilasciata dai Sindaci ha la durata di anni 18 e non può essere rinnovata; l'atto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 3.

Modifiche e potenziamenti

1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento o entrambi i potenziamenti, se richiesti contestualmente, possono essere autorizzati previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi) o in regolare sospensione ai sensi del successivo art. 11 e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione.

2. Non sono soggette ad autorizzazione e, quindi, a collaudo, le seguenti modifiche, ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 1989:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a erogazione multipla, per prodotti già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

c) cambio di destinazione di serbatoio;

d) aumento del numero e/o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) detenzione olio lubrificante in confezioni varie sigillate;

h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

i) installazione di dispositivi self-service prepagamento relativi a prodotti già autorizzati o concessi nell'impianto.

3. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'Ente concedente, realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, e per la lettera d), previa acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco, competenti per territorio e del certificato di prevenzione incendi.

Art. 4.

Trasferimenti e concentrazioni

1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, ormai sature, e di dotare del servizio zone sprovviste o non sufficientemente servite.

2. Al fine di razionalizzare la rete, l'autorizzazione al trasferimento di un impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia, può essere concessa solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatto salvo il trasferimento «coatto», riferito all'unico punto di rifornimento del Comune.

Art. 5.

Impianti ad uso privato

1. L'autorizzazione all'installazione degli impianti ad uso privato — fatta eccezione degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della P.A. e degli impianti per uso privato per natanti ed avio — è rilasciata dai Comuni solo se in presenza di reali e comprovate necessità.

2. Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati nel piazzale di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà delle imprese private interessate all'impianto.

3. L'autorizzazione dovrà essere preceduta dall'accertamento delle effettive necessità delle imprese interessate, prendendo in considerazione oltre la consistenza del parco automezzi anche l'importanza dell'attività svolta e la sua natura.

4. Analoghi accertamenti dovranno essere disposti in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.

5. Nei provvedimenti di autorizzazione da rilasciare, sentito il parere preventivo dell'Ufficio competente della Regione, nonché del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'U.T.F., competenti per territorio, dovranno essere esplicitamente indicati la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata, nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di anni 10.

Art. 6.

Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburanti sul posto di lavoro

1. Gli operatori economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro possono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.

2. Le autorizzazioni di cui sopra, nel rispetto della normativa fiscale e di sicurezza, sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dell'impresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire.

3. Il provvedimento autorizzato è valido esclusivamente nell'ambito del territorio regionale e può avere durata non superiore ad anni 7.

Art. 7.

Rete G.P.L.

1. L'espansione programmata della rete G.P.L. è perseguibile con il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di erogazione di G.P.L. o con il potenziamento di impianti esistenti per l'aggiunta di tale prodotto. Il potenziamento di un impianto esistente con il prodotto G.P.L. si consegue previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante.

2. Il numero complessivo degli impianti della rete G.P.L. non dovrà essere superiore a 6% degli impianti della rete di distribuzione.

3. Nei casi in cui venga richiesta la concessione per il solo G.P.L. per un nuovo impianto, ciò esclude, per l'intera durata della concessione, il potenziamento di detto impianto con altri prodotti.

4. Le installazioni di nuovi impianti ed i potenziamenti di quelli esistenti saranno autorizzati in via prioritaria, nell'interesse dell'utenza, nei Comuni appartenenti ai bacini appresso indicati:

- a) Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture;
- b) Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio;
- c) Gallicchio, Missanello, S. Arcangelo;
- d) Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Teana, Latronico e Senise.

5. Per la installazione devono essere soddisfatti i requisiti di sicurezza relativi all'ubicazione, come previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1971 n. 208 e D.P.R. 17 novembre 1986 n. 1024 «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto» e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 8 novembre 1973, n. 215; D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 285 e D.P.R. 16 novembre 1979 n. 28.

Art. 8.

Rete Self-Service Pre-Payment

1. L'installazione di apparecchiature self-service prepagamento è autorizzata, previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante, o in regime sospensivo e previo impegno al suo smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione al potenziamento.

Art. 9.

Impianti di metano

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di erogazione di solo metano per uso autorizzazione non è subordinata alle limitazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 10.

Ultimazione lavori

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata per quanto attiene il punto d), comma 2° dell'art. 3, o potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di una apposita Commissione nominata dal Sindaco del Comune interessato, della quale devono fare parte:

a) un rappresentante dell'Ufficio Commercio della Regione, un rappresentante dei Vigili del Fuoco ed un rappresentante dell'U.T.F.;

b) un impiegato del Comune interessato, possibilmente un tecnico, svolge le funzioni di segretario della citata Commissione.

2. Le spese di funzionamento di detta Commissione sono a carico dei concessionari trattandosi di prestazioni a conto terzi.

Art. 11.

Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca

1. Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolte dai Comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

2. Le sospensioni per impianti ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, salvo ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi per ogni anno.

3. Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

4. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

5. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta, per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni della modalità dell'art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

6. La revoca della concessione di suolo pubblico, deliberata dal Comune con atto del Consiglio comunale, comporta la sospensione del provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo insiste, sempre nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 12.

Rinnovi

1. Per il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni la domanda dovrà essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso e la data di scadenza viene desunta da quella del Decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

2. Per gli impianti che insistono su suolo pubblico o demaniale, il rinnovo rimane subordinato al preventivo ed esplicito assenso delle amministrazioni proprietarie interessate.

3. Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo deve essere sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario ed oggettivi dell'impianto.

4. Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

a) sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e all'art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;

b) risulti proprietario dell'impianto;

c) abbia gestito l'impianto per almeno tre anni, qualora la gestione sia stata effettuata in forma diretta.

5. Per gli impianti situati nei perimetri dei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, o su marciapiedi dei centri abitati, la concessione del rinnovo è subordinata al preventivo accertamento della compatibilità dell'installazione con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale. In caso di accertata incompatibilità, potrà essere, qualora si tratti di un impianto di pubblica utilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 4, proposta ai titolari il trasferimento in altro luogo del Comune.

6. Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dovrà essere sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, risultante da verbale di collaudo redatto dalla apposita Commissione di cui al precedente art. 10.

7. In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono essere accolte perché prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici, deve essere disposta la chiusura degli impianti.

8. Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione o che risultino inattivi alla data della scadenza, salvo che siano in sospensione autorizzata ai sensi dell'art. 11.

Art. 13.

Norme transitorie

1. I concessionari degli impianti installati e funzionanti nell'ultimo triennio o in possesso di regolare sospensione, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto l'originario decreto di concessione o autorizzazione, senza che sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legislazione vigente, possono regolarizzare la posizione amministrativa presentando domanda di rinnovo in bollo entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle vigenti normative, di:

a) attestato del Sindaco circa la ininterrotta funzionalità dell'impianto nell'ultimo triennio;

b) certificato U.T.F. competente per territorio, attestante l'erogato dell'impianto relativamente all'ultimo triennio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma del presente articolo, la concessione o l'autorizzazione si intende decaduta.

4. Le domande, in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere riproposte alle autorità competenti, in base alle norme della presente legge, corredate dalla documentazione richiesta.

5. Per tale rinnovo sarà acquisito anche il preventivo parere della Commissione, di cui all'art. 14.

Art. 14.

Commissione consultiva regionale carburanti

1. È costituita presso la Regione una Commissione Consultiva Carburanti composta da:

a) Assessore Regionale alle attività Produttive o suo delegato in qualità di Presidente;

b) Ing. Capo U.T.F. competente per territorio o suo rappresentante;

c) Comandante dei VV.FF. competente per territorio o suo rappresentante;

d) Presidente della Commissione Regionale per i beni ambientali o suo rappresentante;

e) Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio o suo rappresentante;

f) un rappresentante dell'Unione Petrolifera o relativo supplente;

g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Commercio Petroli o relativo supplente;

h) un rappresentante dell'Associazione Distributori G.P.L. o relativo supplente;

i) un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale a carattere nazionale della categoria dei Gestori più rappresentativa nella regione o relativo supplente;

l) un rappresentante della Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano o relativo supplente;

m) un rappresentante dell'A.N.C.I. o relativo supplente;

n) un rappresentante dell'A.C.I. o relativo supplente;

o) un rappresentante dell'ENI o relativo supplente;

p) il Dirigente del Servizio Commercio n. 46 c: Programmazione, Promozione e Statistica.

2. La Commissione ha facoltà di sentire altri soggetti eventualmente interessati.

3. La Concessione nominata con D.P.G.R. dura in carica cinque anni e può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione.

4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione e le sue deliberazioni, non vincolanti, sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. L'ordine del giorno deve essere inviato almeno cinque giorni prima di ciascuna seduta.

7. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento Regionale, Attività Produttive - Ufficio Commerciale e Artigianato, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 15.

Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

1. Spetta alla Commissione Consultiva Regionale Carburanti esprimere pareri:

a) sulle domande concernenti nuove concessioni;

b) sui trasferimenti della titolarità della concessione;

c) sui trasferimenti coatti;

d) sui potenziamenti;

e) sul servizio notturno;

f) sull'eventuale recepimento di nuove normative/accordi in merito a variazioni relative a turni ed orari.

Art. 16.

Accesso agli impianti

1. Oltre ai funzionari delle Amministrazioni Statali, interessate al controllo ed alla vigilanza degli impianti a norma delle vigenti disposizioni in materia, hanno libero accesso agli impianti medesimi i funzionari regionali ed i rilevatori di dati, regolarmente autorizzati.

Art. 17.

Trasferimento della concessione

1. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione, in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16 — decimo comma del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 — il cessionario deve presentare domanda in carta bollata al Comune competente per territorio, secondo le modalità dell'art. 14 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, ovvero, qualora risulti proprietario di impianti, ubicati in Comuni diversi della Regione, alla Giunta Regionale.

2. Anche le domande, la cui competenza è della Giunta Regionale, devono essere presentate ai Comuni in cui sono situati i relativi impianti; i Comuni provvederanno ad inoltrare dette domande alla Giunta Regionale, allegando un proprio motivato parere.

3. La Giunta Regionale adoterà il proprio provvedimento, sentita la Commissione di cui all'art. 14.

TITOLO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER USO TRAZIONE ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI.

Art. 18.

Orario giornaliero

1. Per l'espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere di cinquantadue ore.

2. L'ampliamento del monte ore come sopra detto viene rimesso agli accordi tra i concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.

3. I Comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, devono, di norma, fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20 nel periodo estivo.

4. L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

5. I Comuni, nel caso di comprovate necessità, nel rispetto del limite e delle ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati al 3° comma per un periodo massimo di 30 minuti per ciascuna apertura e chiusura anche limitatamente ad una parte del territorio comunale. In tal caso i Comuni devono notificare in tempo utile, e comunque non più tardi di dieci giorni, il provvedimento di deroga ai singoli gestori.

6. All'interno del monte ore settimanale potrà essere praticata, a scelta del gestore, una flessibilità pari a due ore/giorno, da utilizzarsi in frazioni di ora non inferiore a 30 minuti.

7. L'orario prescelto dal gestore dell'impianto di distribuzione carburanti dovrà essere comunicato all'amministrazione Comunale competente, non potrà variare per almeno sei mesi e dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartello.

Art. 19.

Turni di riposo

1. Nelle domeniche e negli altri giorni festivi infrasettimanali il servizio è svolto a rotazione da tutti gli impianti in esercizio nel territorio comunale, i quali, assegnati in ragione minima del 25% a quattro turni, si succedono alternando tre turni di chiusura ed uno di apertura. Al fine di cogliere a pieno le esigenze dell'utenza locale la turnazione infrasettimanale, potrà essere spostata, a scelta del gestore, dal sabato pomeriggio ad altro giorno della settimana (martedì, mercoledì o giovedì) e potrà variare in relazione alla stagionalità.

2. L'opzione del gestore sul turno di riposo infrasettimanale — fatta salva la stagionalità — non potrà essere mutata prima di sei mesi dalla data in cui viene effettuata. Il Gestore a fronte della sua scelta dovrà esporre un apposito cartello con i turni praticati.

3. Nei Comuni o in frazioni di Comuni particolarmente isolati ove siano esistenti e funzionanti n. 3 e 2 impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33% o al 50%.

4. In base alla valutazione degli interessi dell'utenza, in Comuni o in frazioni di Comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione dalla chiusura domenicale e festiva.

5. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendano l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è stato effettuato il turno.

Art. 20.

Turni notturni

1. Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio provinciale. Esso ha inizio, dopo 3 ore dalla chiusura pomeridiana nel periodo invernale, dopo due ore e termina nel periodo estivo e termina in corrispondenza con l'apertura antimeridiana.

2. I Comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati con cadenza biennale dalla Giunta Regionale — Ufficio Commercio — sentiti i Comuni di ogni singola provincia e gli operatori economici del settore, affinché vengano rispettate:

a) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri e sulle vie di accesso ai centri abitati;

b) decadenza dell'autorizzazione qualora il servizio non venga espletato con regolarità.

3. L'autorizzazione al turno notturno deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.

4. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso speciale dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro, ivi compreso il servizio telefonico, offerto dal punto di vendita.

5. I gestori degli impianti che osservano il turno di chiusura, sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile, per gli utenti un cartello indicante la più vicina stazione di servizio aperta.

Art. 21.

Esenzioni

1. I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti ed il metano.

2. A richiesta degli interessati, gli impianti di distribuzione del gas e del metano possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui agli articoli 19 e/o 20 a condizione che eroghino esclusivamente detti prodotti nei periodi di esenzione.

3. Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario o dalla osservanza dei turni di cui agli articoli 19 e/o 20, nei seguenti casi:

a) per manifestazioni di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata quali fiere, mercati, gare sportive e celebrazioni, limitatamente alla durata delle predette manifestazioni;

b) per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale;

c) per consentire la regolarità del servizio nelle località di particolare interesse turistico, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

4. Inoltre, a richiesta dei concessionari e d'intesa con i gestori interessati, possono essere autorizzate le stesse esenzioni temporanee, innanzi previste, per gli impianti aventi le caratteristiche specificate nell'art. 4 del D.M. 28 giugno 1974, posti al di fuori dei centri abitati — su strade di grande comunicazione o su raccordi autostradali.

Art. 22:

Ferie

1. Su domanda dei concessionari e di intesa con i gestori degli impianti, i Comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente, in base a criterio di fruizione graduale che preveda, comunque, l'apertura degli impianti in ragione tale da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.

Art. 23

Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica

1. Per gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o di lettura ottica, dovrà essere determinata l'esclusione dell'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale, e quindi, senza l'apporto di questi servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'insostituzione a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Art. 24.
Procedure

1. I Comuni sono tenuti a sentire, per i provvedimenti innanzi esposti, i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nei Comuni, dei rappresentanti sindacali della categoria dei gestori, dei rappresentanti degli utenti (es.: ACT, ecc.).

Art. 25.
Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza degli orari e dei turni di servizio degli impianti distributori di carburante costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 irrogata dal Sindaco.

2. In caso di recidiva viene disposta la chiusura dell'impianto da 1 a 15 giorni.

Art. 26.
Obblighi dei Comuni

1. In ottemperanza alla presente legge, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione - Ufficio Commercio, copia dei provvedimenti adottati.

Art. 27.
Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali n. 4 del 2 febbraio 1979, n. 7 dell'8 marzo 1988, n. 16 del 4 luglio 1989.

Art. 28.
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 novembre 1993

BOCCIA

93R1125

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1993, n. 31.

Attribuzione dell'indennità di funzione ai docenti della formazione professionale ai sensi dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 30 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale docente dei centri di formazione professionale della Regione Lombardia, che svolge attività di insegnamento, in aula ed in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, in base all'organizzazione dell'attività didattica dei centri regionali di formazione professionale disciplinata dalle vigenti normative regionali, compete un'indennità di L. 850.000 lorde annue, a decorrere dal 1° ottobre 1990, ai sensi dell'accordo nazionale per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1993 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 ottobre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella seduta del 22 settembre 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 19 ottobre 1993, prot. n. 20202/2147).

93R1063

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 32.

Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale Bresciano».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, con la presente legge, assume la qualità di socio fondatore dell'associazione «Centro teatrale bresciano» e provvede all'assegnazione di un contributo annuale di gestione per le attività da esso svolte.

2. La giunta regionale dispone l'assegnazione del contributo che viene liquidato in un'unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. È autorizzata, per il 1993, la spesa di L. 450.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al finanziamento dell'onere di L. 450.000.000 di cui al precedente primo comma si provvede mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia».

4. In conseguenza a quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

...all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1.3535 «Contributo di gestione all'associazione "Centro teatrale bresciano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 450.000.000»;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia» è ridotta di L. 450.000.000.

Art. 3.

Abrogazione

1. La legge regionale 8 gennaio 1979, n. 10 «Partecipazione della regione Lombardia al Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia», è abrogata.

Art. 4.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia e viene pubblicata il giorno successivo alla sua approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 1993 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 21402/2247).

93R1113

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 33.

Ulteriore proroga dei termini di validità della classificazione alberghiera prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine di validità della classificazione alberghiera di cui alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 concernente «Disciplina della classificazione alberghiera», così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 43, è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1994.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 1993 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 21402/2246).

93R1114

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 34.

Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedure per la formazione e l'adozione del piano territoriale di coordinamento da parte della giunta regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

1. Qualora l'ente gestore del parco non adotti, entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la proposta di PTC del parco, vi provvede successivamente la giunta regionale, tenendo conto degli studi preliminari e degli elaborati tecnici predisposti dall'ente gestore del parco, che a tal fine deve trasmetterli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata trasmissione studi ed elaborati sono acquisiti d'ufficio.

2. Per la predisposizione della proposta di piano territoriale ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la giunta regionale/individua con apposito provvedimento, le specifiche modalità organizzative, anche mediante la costituzione di apposita unità operativa organica e di gruppi di lavoro interassessoriali ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» prevedendo, se del caso, la predisposizione di studi integrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 86/83.

3. La giunta regionale predisporre un protocollo di intesa per definire le procedure che garantiscono la collaborazione dell'ente parco.

4. Ai fini dell'adozione della proposta di piano la giunta regionale acquisisce il parere dell'ente gestore del parco che deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata espressione del parere nel suddetto termine il parere stesso si intende favorevole.

5. La proposta di piano territoriale adottata dalla giunta regionale è:

a) pubblicata negli albi dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati: di tale pubblicazione deve essere dato avviso nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

b) soggetta ad osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, da trasmettersi, nei successivi trenta giorni, alla giunta regionale;

c) trasmessa nei successivi trenta giorni sotto forma di proposta definitiva, unitamente alle osservazioni pervenute ed alle relative controdeduzioni, al consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione con legge.

Art. 2.

Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco della Valle del Lambro, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, come modificate ed integrate dalla legge regionale 12 maggio 1990, n. 58, concernente «Modifiche ed integrazioni, alle leggi regionali 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate»; 16 settembre 1983, n. 77 «Istituzione del parco naturale di Montevicchio e della Valle del Curone»; 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello»; 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro»; 1° giugno 1985, n. 70 «Istituzione del parco naturale del Serio», continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge regionale n. 86/83 e dell'art. 1 della presente legge e, comunque, per non oltre centotrenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli eventuali oneri di cui al precedente art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 4.3.1.1.1670 «Spese per la promozione di studi in materia di valorizzazione ambientale».

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1993 e vista dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 22502/2245).

93R1115

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 35.

Adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento e proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco agricolo Sud Milano»».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia

1. Le norme generali di salvaguardia, di cui all'art. 20 della legge 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco di cintura metropolitana «Parco agricolo Sud Milano»», continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 34 e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1993 e vista dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 22502/2244).

93R1116

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 36.

Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina nella regione Lombardia l'assistenza in regime di ricovero presso case di cura private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialità non convenzionate, nonché interventi a favore dei soggetti in trattamento di dialisi.

Art. 2.

Assistenza indiretta

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88» ai cittadini iscritti negli elenchi degli assistiti dalle USSL della regione Lombardia è consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale e non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialità non convenzionate, solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilità di erogarla in forma diretta o di erogarla tempestivamente.

2. Ai fini della presente legge è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è richiesto un periodo di attesa che comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti USSL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma uno su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera.

4. Il rifiuto dell'autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta deve essere motivato per iscritto da parte della USSL competente.

Art. 3.

Concorso nelle spese

1. Il concorso nelle spese a carattere sanitario sostenute dall'assistito per ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate ovvero per specialità non convenzionate è determinato come segue:

a) in una quota giornaliera fissata con deliberazione della giunta regionale sulla base di dati medi desunti dalle vigenti rette riconosciute alle case di cura private convenzionate di fascia A;

b) in una ulteriore quota per gli interventi di cui all'art. 19 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 «Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza. Convenzioni», corrispondente alle vigenti tariffe previste allo stesso titolo dalla giunta regionale per le case di cura convenzionate.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua, in aggiunta agli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, gli ulteriori interventi che danno titolo ad un compenso aggiuntivo alla quota giornaliera facendo riferimento alle prestazioni di cui al D.M. sanità 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» e successive modificazioni e integrazioni, e ne determina i relativi importi con il limite massimo della tariffa più elevata riconosciuta per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma.

3. Gli interventi e le relative tariffe di cui al precedente secondo comma possono essere annualmente modificati con provvedimento della giunta regionale sempre nei limiti di cui al precedente comma.

4. In ogni caso gli importi che le USSL riconoscono agli assistiti a titolo di concorso nelle spese non possono superare l'80% delle somme addebitate dalle case di cura private per prestazioni di carattere sanitario.

5. La giunta regionale con deliberazione determina le modalità della domanda e la documentazione da produrre da parte degli interessati ai fini dei rimborsi, nonché le modalità e i tempi di corresponsione dei rimborsi stessi che devono avvenire con la massima possibile tempestività.

Art. 4.

Rimborso delle spese di trasporto per trattamenti di dialisi

1. Ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi sono erogati rimborsi per le spese di trasporto degli stessi sostenute per il tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti-letto, e viceversa, determinati sulla base dei seguenti criteri:

a) rimborso totale delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi pubblici di trasporto;

b) rimborso delle spese sostenute con mezzo proprio entro il limite di un quinto del costo di un litro di benzina per il numero di chilometri percorsi;

c) rimborso delle spese sostenute in ambulanza, limitatamente ai casi in cui tale mezzo è ritenuto indispensabile, sulla base dei criteri, nonché delle tariffe determinate con apposita deliberazione della giunta regionale.

2. Il rimborso di cui al precedente comma, è subordinato ad autorizzazione rilasciata, su relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il paziente, dal coordinatore sanitario dell'USSL di residenza.

Art. 5.

Norma transitoria

1. La presente legge trova applicazione anche per le richieste di rimborso tuttora in fase di istruttoria presso le USSL o già autorizzata.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti da quanto previsto dalla presente legge sono a carico delle USSL che vi provvedono con i finanziamenti del fondo sanitario regionale di parte corrente, autorizzati annualmente dal bilancio regionale.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge abroga gli articoli 7 e 8 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1993 e visitata dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 20802/2261).

93R1117

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 30.

Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 54 dell'8 novembre 1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Recepimento di norme

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Soggetti

1. Fermi restando le funzioni ed i poteri di indirizzo, programmazione, verifica e controllo della Regione siciliana, concorrono alla programmazione sanitaria regionale elaborata dalla Regione le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, per quanto di competenza, le università nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. Svolgono ruolo consultivo i policymaker universitari, le province regionali, le organizzazioni regionali professionali degli operatori del settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti dei servizi sanitari, le altre forze sociali organizzate e le associazioni di volontariato.

3. Le unità sanitarie locali possono assumere la gestione di attività o servizi socio assistenziali per conto degli enti locali con onere a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con contabilità separata. L'unità sanitaria locale procede alla erogazione solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. La Regione garantisce, nello svolgimento delle attività del servizio sanitario regionale, il coordinamento fra e con tutti gli enti, aziende e servizi che svolgono attività comunque incidenti sullo stato della salute dei cittadini.

5. Alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e ai policymaker universitari sono attribuiti compiti attuativi degli atti di indirizzo e programmazione adottati dalla Regione siciliana.

Art. 3.

Metodologia della programmazione

1. Sulla base del piano sanitario regionale ciascuna unità sanitaria locale e ciascuna azienda ospedaliera predispongono il piano annuale di attuazione distinto per ognuno dei settori sanitari, accompagnato da una relazione nella quale dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori di processo:

- volumi di attività svolta;
- indicatori di efficienza dei servizi evidenziando le aree di sottoutilizzazione ed indicando i correttivi da adottare e le relative esigenze di personale, attrezzature e strutture;
- costi desunti dalla contabilità per centri di costo;
- indici di soddisfazione dei livelli minimi assistenziali;
- bisogni non soddisfatti individuati, indicando le necessità in termini di personale, attrezzature e strutture e i relativi costi presunti;
- percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano sanitario regionale vigente e cause di eventuali ritardi.

A tal fine l'assessore regionale per la sanità predisporrà uno schema di pianificazione tipo.

2. I piani annuali sono predisposti entro il 30 ottobre di ciascun anno, nei limiti delle risorse previste nel progetto di bilancio preventivo della Regione per l'anno a cui gli stessi piani si riferiscono, e attuano la parte finanziata dei piani triennali, tenendo conto ed esplicitando le ulteriori fasi rinviate agli anni successivi. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'assessore regionale per la sanità il quale provvede nei trenta giorni successivi.

3. Il bilancio preventivo economico, che accompagna il piano annuale di cui al comma 2, è approvato dall'assessore regionale per la sanità, previo parere dell'assessore regionale per il bilancio, che si intende positivo se non reso entro venti giorni dal ricevimento.

Art. 4.

Procedure di verifica sanitaria

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere verificano semestralmente i risultati raggiunti, attraverso gli indicatori di processo di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere elaborano, con cadenza annuale, attraverso indicatori di risultato, una relazione da inviare, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, all'assessorato regionale della sanità, secondo schemi definiti dall'assessorato medesimo, al fine della verifica complessiva con particolare riferimento alle prestazioni erogate ed alle spese sostenute.

Art. 5.

Conto consuntivo e relazione sull'attività

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere presentano all'assessorato regionale della sanità il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione che evidenzia la situazione della spesa sanitaria di competenza con gli obiettivi raggiunti.

2. Sulla base delle singole relazioni di cui agli articoli precedenti, l'assessore regionale per la sanità presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

3. Il presidente della Regione presenta annualmente all'assemblea regionale siciliana la relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi, unitamente al rendiconto sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale a carico del servizio sanitario nazionale e degli altri finanziamenti previsti nel piano triennale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
E AMBITI TERRITORIALI

Art. 6.

Ambiti territoriali

1. Al fine del riequilibrio tra macrofunzioni ospedaliere, extraospedaliere e di prevenzione, il territorio della Regione è suddiviso in quattro bacini infraregionali così ripartiti:

- Palermo e Trapani;
- Catania, Siracusa, Ragusa;
- Caltanissetta, Enna, Agrigento;
- Messina.

2. Le unità sanitarie locali nella Regione siciliana sono nove, corrispondenti all'ambito territoriale di ciascuna provincia regionale, con sede nei comuni capoluogo.

3. Il piano sanitario regionale, in base ai criteri di distrettualizzazione contenuti nell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e nel comma 4 del presente articolo, individua, all'interno dell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, i distretti sanitari che costituiscono le strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento in forma integrata, nonché la relativa organizzazione e i rapporti con i settori delle unità sanitarie locali.

4. La lettera a) del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 87 del 1980 è così sostituita:

a) corrispondenza dell'area distrettuale ad una popolazione compresa, di norma, tra 35.000 e 50.000 abitanti; per le aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania tali limiti sono compresi, di norma, tra 100.000 e 200.000 abitanti.

5. Al fine di mantenere la continuità organizzativa nel territorio, fino all'approvazione del piano sanitario e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i distretti coincidono con gli ambiti delle sessantadue unità sanitarie locali attualmente esistenti nel territorio.

6. L'eventuale articolazione dei distretti in aree sub-distrettuali è proposta dall'unità sanitaria locale all'assessore regionale per la sanità il quale la approva con apposito decreto, ove ricorrono comprovate esigenze territoriali, previo parere della commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana. La proposta deve indicare tra le risorse esistenti quelle destinate alla attivazione dell'area sub-distrettuale e nella sua formulazione dovrà tenere conto dei seguenti requisiti:

- coincidenza con il territorio di uno o più comuni;
- densità demografica e delle popolazioni animali, situazione topografica e viaria con particolare riguardo alle zone montane ed insulari;
- presenza di aree ad alto rischio;
- flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali e frammentazione di impianti di interesse veterinario.

Art. 7.

Funzioni e organizzazione delle unità sanitarie locali

1. Le unità sanitarie locali erogano l'assistenza sanitaria attraverso i presidi ospedalieri e i servizi sanitari extraospedalieri.

2. L'organizzazione e la gestione competono al direttore generale dell'unità sanitaria locale, coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore dei servizi sociali; se previsto, giusta quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Per l'espletamento della propria funzione il direttore generale si avvale di settori organizzativi sanitari e amministrativi che costituiscono i servizi previsti dall'art. 5 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6.

4. Le unità sanitarie locali si articolano nei settori amministrativi e sanitari di seguito riportati:

a) settori amministrativi:

- settorio affari generali e legali, contenzioso;
- settorio affari del personale;
- settorio affari economico-finanziari;
- settorio tecnico e patrimoniale;
- settorio provveditorato ed economato.

b) settori sanitari:

- igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro;
- assistenza sanitaria di base, specialistica e riabilitativa e medicina fiscale e legale;
- farmaceutica;
- assistenza ospedaliera pubblica e privata;
- salute mentale e tossicodipendenza;
- sanità pubblica veterinaria.

5. Il settore è diretto da un dirigente di II livello dirigenziale in possesso di laurea in materia afferente alla specificità del settore, gerarchicamente subordinato al direttore amministrativo o al direttore sanitario, e che ad esso risponde dell'attività cui è preposto. Il dirigente del settore sarà individuato dal direttore generale tra i responsabili dei servizi appartenenti al settore, tenendo conto della anzianità di servizio nel ruolo e delle capacità professionali. La funzione ha durata triennale ed è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

6. Il settore assicura il raccordo, la integrazione e il razionale svolgimento delle diverse funzioni di sua spettanza su base dipartimentale.

7. Il piano sanitario regionale individua:

a) le competenze dei settori tenuto conto anche della classificazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1992 e le modalità di funzionamento degli stessi anche in relazione alle dotazioni organiche;

b) la loro articolazione ed organizzazione in servizi, ivi compresi servizi psicologico, sociale e infermieristico per la promozione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni incluso il coordinamento e il monitoraggio delle medesime. Ciascun servizio si articolerà in moduli organizzativi secondo il contratto nazionale di lavoro;

c) le modalità operative della conferenza di servizi dei dirigenti di settore sulla base di un regolamento tipo da emanare da parte dell'assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. I settori amministrativi e sanitari dovranno predisporre annualmente un programma di interventi, con i relativi obiettivi da raggiungere, nonché i criteri per l'utilizzo del personale ivi compreso, quello appartenente alle équipes itineranti, attivando la conferenza di servizio costituita da tutti i capisettore, che, oltre a stabilire annualmente i programmi e gli obiettivi, dovrà trimestralmente procedere alla verifica dei risultati raggiunti.

9. Le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, istituite presso le unità sanitarie locali, svolgono la loro attività con autonomia tecnico-funzionale dai settori e sono coordinate direttamente dal direttore generale.

10. Il piano sanitario regionale definirà i rapporti tra aziende ospedaliere e unità sanitarie locali per il funzionamento delle componenti ospedaliere e territoriali dei servizi di tutela della salute mentale, che dovranno mantenere organizzazione e direzione unitarie.

Art. 8.

Distretti sanitari

1. Il distretto deve assicurare almeno le seguenti prestazioni sanitarie:

- vigilanza e primi interventi riguardo all'igiene dell'ambiente (acqua, aria, suolo, abitato);
- polizia mortuaria;
- controllo igienico-sanitario, vigilanza e interventi elementari riguardo agli alimenti ed alle bevande;

- d) rilevazione e denunce di malattie infettive e diffuse;
 e) raccolta dei dati igienico-ambientali;
 f) vigilanza e interventi elementari negli ambiti di lavoro;
 g) visite di assunzione al lavoro;
 h) visite periodiche per soggetti e gruppi a rischio;
 i) certificazioni medico-legali correnti quali inabilità al lavoro, stato di gravidanza, assistenza al parto;
 l) controlli medico-fiscali correnti;
 m) assistenza medico-generica e pediatrica in forma ambulatoriale e domiciliare sia presso l'abitazione che presso il temporaneo luogo di soggiorno protetto;
 n) coordinamento organizzativo-sanitario dell'attività dei medici generici e pediatri;
 o) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
 p) assistenza sanitaria nelle scuole;
 q) assistenza per la tutela dell'attività sportiva non agonistica;
 r) assistenza specialistica diagnostico-analitica e strumentale a supporto dell'assistenza di base;
 s) assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare;
 t) assistenza ai disturbati psichici;
 u) assistenza ai tossicodipendenti;
 v) assistenza ai portatori di handicaps;
 w) assistenza per la tutela materno-infantile;
 z) assistenza agli anziani;
 aa) guardia medica e turistica, pronto intervento e trasporto infermi;
 bb) distribuzione dei farmaci, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 833 del 1978, e distribuzione dei prodotti sanitari;
 cc) consulenza farmaceutica;
 dd) sanità veterinaria;
 ee) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
 ff) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Nel distretto vengono in particolare assicurate la prenotazione e l'accettazione programmata delle prestazioni, nonché lo svolgimento, nell'ambito dei programmi regionali, dell'attività di educazione sanitaria.

2. Per facilitare l'accesso degli utenti alle prestazioni del servizio sanitario regionale, ove esistano presidi ospedalieri di unità sanitarie locali e/o presidi poliambulatoriali, le attività sanitarie vanno concentrate, di norma, nello stesso presidio. A tal fine il piano sanitario regionale prevede la razionale utilizzazione di detti presidi anche mediante opere di riconversione e/o ristrutturazione.

3. L'area sub-distrettuale è un modulo funzionale flessibile tendente a rendere le prestazioni sanitarie dei vari operatori più vicine alla domanda sanitaria.

Art. 9.

Consiglio dei sanitari

1. Presso le aziende unità sanitarie locali, nonché presso le aziende ospedaliere è istituito il consiglio dei sanitari che rende:

- a) parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti;
 b) pareri sulle attività di assistenza sanitaria.

Il parere è da intendersi reso favorevolmente ove non sia stato espresso entro dieci giorni dalla richiesta.

2. Il consiglio dei sanitari, in considerazione della diversa tipologia assistenziale, è così composto:

a) per le aziende unità sanitarie locali in cui siano presenti uno o più presidi ospedalieri da:

- 1) il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale con funzioni di presidente;
 2) i capi dei settori sanitari;
 3) i responsabili sanitari dei presidi ospedalieri;
 4) un medico ospedaliero di II livello dirigenziale per ciascuna delle tre aree di medicina, chirurgia e dei servizi, eletto tra il personale di ciascuna area;

5) tre medici di I livello dirigenziale dei presidi ospedalieri, eletti tra gli stessi;

6) tre laureati non medici, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

7) un farmacista ospedaliero di II livello dirigenziale;

8) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica;

9) tre unità di personale tecnico sanitario, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

10) tre operatori professionali, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

b) per le aziende ospedaliere da:

1) il direttore sanitario dell'azienda con funzioni di presidente;
 2) i capi-dipartimento;

3) un medico di II livello dirigenziale, per ognuna delle aree funzionali omogenee di cui all'art. 28, comma 2 e comma 3, eletto tra gli stessi;

4) un medico del I livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea, eletto tra gli stessi;

5) tre laureati non medici, di cui un biologo ed un farmacista, eletti tra gli stessi;

6) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica;

7) due unità di personale tecnico sanitario, elette tra il personale in servizio;

8) due operatori professionali, eletti tra il personale in servizio.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanità stabilirà con apposito decreto il regolamento operativo e le modalità di elezione dei componenti.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 si applicano con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è composto da cinque membri di cui:

a) *(Disposizione omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la regione siciliana);*

b) *(Disposizione omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana);*

c) due designati dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato;

d) uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci, scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale entro dieci giorni dalla acquisizione delle prescritte designazioni.

Art. 11.

Interventi sostitutivi

1. Qualora gli organi delle aziende unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, l'assessore regionale per la sanità, previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario *ad acta*.

2. In caso di mancanza del legale rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more della nomina da parte del presidente della Regione del nuovo titolare, l'assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indeferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera.

Art. 12.

Sanzioni a carico del direttore generale

1. La reiterata omissione delle attività previste dall'art. 11, comma 1, determina la decadenza di diritto del direttore generale.

2. La proposta di decadenza del direttore generale può essere avanzata dall'assessore regionale per la sanità anche dal sindaco o dall'assemblea dei sindaci dei comuni delle unità sanitarie locali.

3. La decadenza del direttore generale è altresì determinata dal reiterato mancato riscontro da parte dell'ente deliberante della richiesta di chiarimenti sugli atti di cui all'art. 53, capoverso 5, nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

4. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della Regione, su segnalazione dell'assessore regionale per la sanità.

5. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa delibera della giunta regionale, dispone altresì la decadenza del direttore generale in tutti i casi in cui ricorrano gravi motivi o violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione.

Art. 13.

Assistenza specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio

1. L'assistenza specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio e di terapia fisica e riabilitativa, è erogata dal servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. *(Conima onnesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

3. Il piano sanitario regionale stabilisce la tipologia dei poliambulatori e le interazioni funzionali con le attività di base e di ricovero e definisce gli standards strutturali, tecnologici e di personale cui le strutture societarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale devono ottemperare nel rispetto delle prestazioni specialistiche erogate.

Art. 14.

Attività riabilitativa

1. Nel piano sanitario regionale sono definiti lo sviluppo, l'organizzazione e la programmazione degli interventi di natura assistenziale sanitaria nel campo della riabilitazione, avendo riferimento alla globalità dell'intervento fisico e psichico ed all'unitarietà degli obiettivi.

2. Gli interventi, per la complessità e gradualità delle problematiche riabilitative, sono articolati e collocati sia a livello ospedaliero che a livello distrettuale nelle strutture pubbliche e private, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1.

Art. 15.

Educazione alla salute

1. L'educazione alla salute costituisce una funzione di ogni livello del sistema socio-sanitario regionale ed ha carattere multidisciplinare interessando varie professionalità sia del campo sociale, psicologico e pedagogico che di quello medico e sanitario.

2. Le azioni strategiche individuate sono:

a) la costituzione nelle unità sanitarie locali di unità operative per l'educazione alla salute (UOES) alle dipendenze del direttore sanitario, con il compito di programmare, gestire e valutare le attività di educazione alla salute, e di un comitato per l'educazione alla salute (COES) con compiti di coordinamento e proposta. In ogni distretto è costituito un COES di distretto in cui le funzioni di referente per l'educazione alla salute saranno svolte da un funzionario non apicale del ruolo sanitario o del ruolo tecnico. Le unità operative per l'educazione sanitaria e le corrispondenti strutture di distretto costituiscono il riferimento per i cittadini e le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi, fra i quali in primo luogo il diritto all'informazione corretta anche ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7. All'interno di tali strutture dovrà essere assicurata la presenza delle diverse professionalità interessate all'educazione alla salute;

b) la creazione di rapporti organici con il mondo della scuola a livello di distretto, di unità sanitaria locale e di Regione che realizzino collaborazioni stabili di tipo simmetrico, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa;

c) il potenziamento delle attività di medicina preventiva e di educazione alla salute della Regione anche attraverso la promozione di campagne di educazione alla salute e medicina preventiva, la produzione di audiovisivi, l'attività di documentazione, la formazione in educazione sanitaria degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e del volontariato.

Art. 16.

Comitato bioetico

1. In ciascuna azienda ospedaliera è istituito un comitato per la valutazione dei protocolli terapeutici sperimentali.

2. Il comitato bioetico è composto da:

- a) il direttore sanitario dell'azienda, che lo presiede;
- b) i capidipartimento;
- c) un magistrato designato dal presidente del Tribunale territorialmente competente;
- d) un avvocato designato dall'Ordine degli avvocati territorialmente competente;
- e) un operatore del campo psico-sociale, designato dal direttore generale.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7 in tema di salvaguardia dei diritti degli utenti

1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 31.

Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. Presso ciascuna unità sanitaria locale azienda ospedaliera è istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale, l'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari con il compito di promuovere, attuare e verificare le misure destinate al miglioramento dei servizi sanitari, della loro accessibilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari ed alla organizzazione funzionale. L'Ufficio di pubblica tutela degli utenti promuove altresì d'ufficio o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti o di volontariato l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanità, dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturiti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

2. L'ufficio ha il compito altresì di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ufficio si avvale di personale dell'unità sanitaria locale.

4. L'ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti di istituto e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio provvedono le unità sanitarie locali, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del fondo sanitario.

Art. 32.

Responsabilità dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. È istituito altresì in ogni unità sanitaria locale un comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva e di proposta in merito alla organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale. A tale comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di utenti, delle associazioni sindacali e sociali, nonché due rappresentanti, uno medico ed uno non medico, degli operatori dell'unità sanitaria locale. Tale comitato è presieduto dal direttore generale dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera o da un suo delegato.

2. Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura che l'attività dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'unità sanitaria locale e degli enti competenti, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra.

3. Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica un triennio. Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

4. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale provvede a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro i tre mesi anteriori alla sua scadenza; trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffidare l'assessore regionale per la sanità entro i successivi trenta giorni.

Art. 33.

Regolamento

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanità emanerà con decreto il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e le funzioni del comitato di cui all'art. 32, prevedendo le forme ed i tempi di consultazione del comitato stesso nei processi di programmazione e di verifica degli interventi sanitari.».»

Art. 18.

Sistema informativo sanitario

1. La Regione siciliana attiva il Sistema informativo sanitario (SIS) che costituisce l'insieme delle strutture e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati informativi, relativi alla gestione ed al governo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché l'uniformità di procedure e stampati.

2. Il sistema informativo sanitario assicura la base delle conoscenze e delle valutazioni necessarie, ai vari livelli di governo, per una corretta impostazione delle decisioni in ordine alla politica sanitaria ed al buon utilizzo delle risorse.

3. Il sistema informativo sanitario, articolato nei due livelli centrale o regionale (SIR) e locale (SIL), deve rispondere sia alle esigenze informative della gestione delle competenze regionali, sia alla funzione di programmazione, verifica e controllo e trasmettere le informazioni elaborate a livello nazionale.

4. Il sistema informativo sanitario trova il necessario supporto in un sistema informatico computerizzato ed attivato nei due livelli del sistema medesimo, secondo criteri e modalità che saranno determinati nel piano sanitario regionale.

5. Il Sistema informativo regionale (SIR):

a) costituisce il centro di coordinamento organizzativo e operativo delle unità periferiche confluenti nel sistema informativo locale;

c) raccoglie le informazioni derivanti da tali unità, ne elabora la sintesi in forma omogenea e ne cura la trasmissione alla direzione economica finanziaria dell'assessorato regionale della sanità e all'osservatorio epidemiologico regionale;

c) opera in stretto coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale, quale fonte dei dati che l'osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle funzioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981;

d) diffonde informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.

6. Per l'attuazione del Sistema informativo sanitario locale (SIL) è istituito presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere l'Ufficio del sistema informativo e statistico, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, con le seguenti funzioni:

a) raccolta, elaborazione e valutazione di informazioni economiche e sanitarie che i settori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono tenuti obbligatoriamente a fornire, sia con periodicità da stabilire che a richiesta;

b) trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni necessarie alla programmazione e al controllo delle attività sanitarie;

c) utilizzazione delle informazioni per la gestione dei servizi dei presidi sanitari;

d) predisposizione dei piani operativi delle aziende di cui all'art. 3;

e) valutazione economico-finanziaria di efficienza e valutazione dell'efficacia dei servizi delle aziende;

f) valutazione epidemiologica dei bisogni sanitari, dello stato di salute e della incidenza/prevalenza della patologia nella popolazione dell'unità sanitaria locale;

g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale alla esecuzione di indagini epidemiologiche e valutative;

h) organizzazione e gestione del sistema informativo delle aziende.

7. Nello svolgimento delle loro funzioni gli uffici del sistema informativo e statistico mantengono uno stretto collegamento con il sistema informativo regionale e con l'osservatorio epidemiologico regionale che provvede, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981, alla definizione delle metodologie di raccolta ed elaborazione delle informazioni.

8. Dopo la lettera d) dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981 è aggiunto il seguente periodo:

«- effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi.»

9. Alla fine del secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale n. 6 del 1981 è aggiunto il seguente periodo:

«Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia e costo-beneficio dei programmi intrapresi dalla Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione della pianta organica, ai progetti-obiettivo e ai piani di investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo regionale.»

TITOLO III

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ISTITUZIONE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO.

Art. 19.

Formazione ed aggiornamento del personale

1. La formazione e l'aggiornamento del personale rappresentano attività di importanza centrale per lo sviluppo del servizio sanitario.

2. Il piano sanitario regionale stabilisce le modalità di realizzazione delle azioni strategiche relative:

a) all'individuazione del fabbisogno del personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione per il triennio di riferimento e delle sedi delle relative scuole, del numero di posti a disposizione per ciascuna di esse, nonché all'adozione di standards regionali relativi ai requisiti minimi strutturali e di organico che le scuole devono possedere, in linea con quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

b) all'applicazione dell'accordo regionale per il personale del servizio sanitario nazionale in merito all'aggiornamento inteso come diritto-dovere degli operatori;

c) alla quota di specializzandi presso le strutture regionali, distinti per disciplina, sulla base delle esigenze del servizio sanitario regionale, determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Il piano sanitario regionale prevede una quota di risorse a destinazione vincolata per l'attuazione del presente articolo.

Art. 20.

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS)

1. È istituito, con sede in Caltanissetta, il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS). Il centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e provvede:

- a) alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'assessorato regionale della sanità;
- b) alla realizzazione, in collaborazione con l'istituto superiore di sanità, di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
- c) alla ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione;
- d) alle attività di promozione ed educazione alla salute e di medicina preventiva;
- e) alla collaborazione con le università siciliane per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
- f) allo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio;
- g) alla realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi altra attività ed iniziativa utile al conseguimento dei propri scopi.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche in favore del personale delle altre regioni e di paesi in via di sviluppo, a titolo oneroso.

3. Il centro cura la realizzazione nelle unità sanitarie locali della Regione di una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale che comprende la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato.

4. Il centro concorre con le sue strutture al conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il centro può stipulare convenzioni con le università, con le unità sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri enti operanti nel campo sanitario.

5. All'atto della sua istituzione, il patrimonio del centro è costituito dal complesso di immobili, impianti, arredi e attrezzature ubicato a Caltanissetta, in contrada S. Elia, realizzato dall'unità sanitaria locale n. 16 di Caltanissetta con il finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione.

Art. 21.

Organi del centro

Sono organi del centro:

- a) il direttore generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori.

1. Il direttore generale è nominato con decreto del presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, tra personalità in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria.

2. Il direttore generale adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi del centro, ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e nomina, entro trenta giorni dalla immissione nelle funzioni, il direttore della formazione ed il direttore amministrativo che devono avere comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di competenza ed essere in possesso di diploma di laurea.

3. Il direttore della formazione ha la responsabilità organizzativa delle attività del centro; propone il piano delle attività e la nomina dei docenti.

4. Al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unità sanitarie locali.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione ed è formato, oltre che dal direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da quattro componenti designati rispettivamente:

- a) dal presidente della Regione siciliana;
- b) dal Ministro per la sanità;
- c) dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica;
- d) dall'assessore regionale per la sanità.

6. Il consiglio dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

7. Alle sedute partecipano il direttore della formazione e il direttore amministrativo, con voto consultivo.

8. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento organico e il trattamento economico e giuridico del personale;
- c) i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali.

9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono inviate all'assessore regionale per la sanità che, entro dieci giorni dalla loro ricezione, può sospenderne l'esecuzione.

10. Il comitato scientifico è nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, ed è composto da otto membri scelti fra studiosi di riconosciuta competenza, nell'ambito delle discipline e delle attività di interesse per i compiti istituzionali del centro, in possesso di specifica e documentata esperienza di livello nazionale o internazionale. È altresì componente di diritto del comitato scientifico il vicepresidente in carica del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6 del 1981.

11. Con il decreto costitutivo il presidente della Regione nomina il presidente del comitato scientifico tra i suoi componenti.

12. Il comitato dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno il vicepresidente.

13. I componenti possono essere riconfermati.

14. Alle riunioni del comitato partecipano il direttore generale e il direttore della formazione del centro. Possono essere chiamati a partecipare altri esperti scelti dal comitato.

15. Funzioni del comitato scientifico sono:

- a) esprimere parere sul programma di attività proposto annualmente dal direttore di formazione;
- b) esprimere parere sulla nomina dei docenti;
- c) formulare al direttore di formazione proposte di attività.

16. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della Regione e ha la stessa composizione del corrispondente organo delle unità sanitarie locali della Regione.

Art. 22.

Funzionamento del centro

1. Il rapporto di lavoro del personale del centro è di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il centro può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale.

2. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalità del centro il presidente della Regione può disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unità di personale scelte tra i dipendenti della Regione.

3. Il contingente del personale comandato non può eccedere, per fascia di qualifica, le quantità seguenti:

- a) dirigenti: tre;
- b) assistenti: tre;
- c) dattilografi: quattro.

4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennialmente nell'ambito della legge di bilancio regionale.

5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale.

6. Si applicano al centro le disposizioni vigenti per i bilanci della unità sanitarie locali.

Art. 23.

Accreditamento delle istituzioni private

1. L'assessore regionale per la sanità, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta i criteri per l'accreditamento ai fini della individuazione delle istituzioni private di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

TITOLO IV

RETE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA E DELL'EMERGENZA SANITARIA

Art. 24.

Strutture ospedaliere

1. La rete della assistenza ospedaliera è costituita da:

- a) strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale;
- b) strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978;
- c) strutture private, convenzionate e non convenzionate, ai sensi degli articoli 43, primo comma, e 44, secondo comma, della legge n. 833 del 1978.

2. Le strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale di cui alla lettera a) del comma 1, entro la scadenza del piano sanitario regionale, devono essere riorganizzate secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

3. Le strutture sanitarie convenzionate, di cui alla lettera b) del comma 1, concorrono alla rete ospedaliera, secondo quanto già stabilito dalle convenzioni stipulate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le strutture private convenzionate e non convenzionate, di cui alla lettera c) del comma 1, concorrono alla rete per l'assistenza ospedaliera fino ad un massimo del 7 per cento della dotazione di posti letto dell'intera rete ospedaliera regionale. Entro il completamento del primo piano sanitario regionale l'attuale dotazione di posti letto delle strutture private verrà coordinata con gli obiettivi e gli standards della rete ospedaliera regionale di cui ai successivi articoli e con il disposto dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39. L'ubicazione di nuovi posti letto verrà privilegiata in quei territori in cui la dotazione di posti letto delle strutture di cui alle lettere a) e b) non raggiunge i parametri fissati nei successivi articoli e limitando le branche autorizzabili e convenzionabili a quelle non adeguatamente erogate dalle strutture medesime.

Art. 25.

Aziende e presidi

1. L'assistenza ospedaliera è organizzata secondo i principi di cui alla legge n. 412 del 1991 e al decreto legislativo n. 502 del 1992. Sono costituiti in azienda ospedaliera con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:

- a) gli ospedali di rilievo nazionale;
- b) gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. L'individuazione e l'articolazione delle aziende ospedaliere di cui alla lettera b) è stabilita dal piano sanitario regionale. Il riconoscimento della loro personalità giuridica è effettuato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana.

3. Il piano sanitario regionale individua altresì le strutture ospedaliere che, ai sensi della legge n. 412 del 1991, entro la scadenza del triennio devono essere riconvertite o dismesse.

4. Nell'ambito dei bilanci delle unità sanitarie locali i presidi ospedalieri di unità sanitaria locale dovranno essere finanziati su base budgettaria.

5. La gestione, l'amministrazione ed il finanziamento delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono disciplinati ai sensi del citato art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Art. 26.

Criteri generali di programmazione della rete ospedaliera

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, per la classificazione dei presidi ospedalieri di rilievo nazionale e degli ospedali di riferimento regionale della rete di emergenza, finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, la rete ospedaliera del servizio sanitario regionale è organizzata secondo il seguente sistema unitario:

- a) bacini infraregionali tendenzialmente esaustivi;
- b) classificazione delle funzioni in fasce;
- c) classificazione dei presidi in rapporto alla compatibilità con le funzioni espletabili;
- d) livelli scalari di prestazioni per bacini di utenza crescenti, anche al fine della loro integrazione all'interno della rete;
- e) massima integrazione con la rete extraospedaliera anche al fine di ricondurre gli ospedali alla funzione di trattamento delle patologie acute nel triplice aspetto di ricovero, di ospedalità diurna e di poliambulatorio;
- f) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione degli ospedali.

Art. 27.

Obiettivi e standards per la rete ospedaliera

1. Sulla base dei criteri di cui agli articoli precedenti, gli obiettivi e gli standards della rete ospedaliera sono i seguenti:

a) adeguamento quantitativo ai fini del riequilibrio della dotazione dei posti letto per acuti su base provinciale, infraregionale dei bacini sub-regionali con i seguenti indici di riferimento:

- 1) 4,5 per mille almeno su base provinciale;
- 2) 5-5,5 per mille su base infraregionale;
- 3) 6 per mille come limite massimo nei quattro bacini sub-regionali compreso lo 0,5 per mille per la riabilitazione e la degenza post-acute.

Tali indici devono trovare applicazione entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sono riferiti ai posti letto degli ospedali rispondenti alla classificazione di cui al successivo art. 28, dei policlinici convenzionati, degli ospedali privati classificati e di quelli della ospedalità privata. Restano esclusi dal computo i posti letto relativi al residuo manicomiali e quelli residenziali extraospedalieri delle residenze sanitarie assistenziali;

b) adeguamento dei livelli di funzionalità e decoro dei presidi in rete attraverso:

1) estesi interventi sostitutivi di presidi obsoleti e rifunzionalizzazione degli ospedali inferiori a 120 posti letto, ad eccezione dei presidi ospedalieri che il piano sanitario regionale giudicherà da non rifunzionalizzare in rapporto a comprovate esigenze sanitarie e socio-assistenziali del territorio, valutate secondo criteri oggettivi indicati nello stesso piano;

2) interventi di ampliamento, completamento, trasformazione-ristrutturazione e accorpamento di presidi funzionalizzabili e loro messa a norma;

c) integrazione della rete per le emergenze sanitarie organizzate in forma dipartimentale, con punte di qualificazione massimali a proiezione mediterranea;

d) fruibilità delle prestazioni dei presidi anche nella forma ambulatoriale e di day hospital cui va assegnato, a regime, il 10 per cento della dotazione ordinaria dei posti, in media regionale, con esclusioni di quelli delle terapie intensive;

e) accentramento a regime delle funzioni ospedaliere in presidi a dotazione di posti letto fra 300 e 800, assicurando una messa in efficienza, almeno di minima, degli ospedali compresi tra 120 e 300 posti letto esistenti e da non rifunzionizzare, nonché di quelli indicati al punto 1 della lettera b);

f) razionalizzazione delle reti ospedaliere delle aree metropolitane di Palermo e Catania, con accentramento in un numero contenuto di presidi di appropriato livello, e perfezionamento della rete ospedaliera di Messina;

g) parametri tendenziali di funzionalità per unità operative pari al 75 per cento minimo per il tasso di utilizzazione e alla durata media di degenza pari a giorni 9;

h) riorganizzazione degli ospedali in dipartimenti funzionali interni previa individuazione di aree funzionali omogenee, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale, assicurando la presenza obbligatoria di day hospital e la istituzione di camere a pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e garantendo l'attività libero-professionale intramuraria anche in regime ambulatoriale.

Art. 28.

Organizzazione ospedaliera

1. Le funzioni ospedaliere sono organizzate, se ed in quanto presenti nello stesso presidio, per aree funzionali omogenee.

2. Le aree funzionali omogenee di ricovero e cura sono:

- a) area di terapia intensiva;
- b) area chirurgica;
- c) area medica;
- d) area materno-infantile;
- e) area riabilitativa.

3. Le aree funzionali omogenee dei servizi sono:

- a) area igienico-organizzativa;
- b) area di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) area terapeutica senza posti letto compreso il poliambulatorio.

4. Il piano sanitario regionale determina i bacini di utenza per fasce di complessità crescente nelle quali si articolano le funzioni ospedaliere e l'articolazione per disciplina delle singole aree funzionali omogenee.

Art. 29.

Area funzionali e dipartimenti ospedalieri

1. Per aree funzionali omogenee devono intendersi insiemi di spazi di degenza e di servizio in cui i posti letto complessivi, pur derivanti dai moduli di cui al decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988 come attribuzione delle diverse unità operative dell'area, vengono utilizzati come posti letto indistinti d'area funzionale, rimanendo alle unità operative l'autonomia in ordine alle patologie di competenza nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini o complementari, ma con l'uso comune di risorse umane e strumentali e secondo direttive del dipartimento corrispondente all'area.

2. I servizi diagnostico-terapeutici degli ospedali pubblici della rete regionale sono organizzati su base dipartimentale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 833 del 1978.

3. I dipartimenti rappresentano un insieme finalizzato di risorse concorrenti allo scopo di favorire la globalità dell'intervento rispetto al bisogno assistenziale e all'economicità della gestione. Sono compiti del dipartimento:

- a) l'organizzazione dei flussi assistenziali all'interno dell'area;
- b) la razionale ed economica gestione delle risorse in termini di personale, spazi, attrezzature e presidi assegnati all'area e alla programmazione dei fabbisogni;

c) la definizione delle modalità di lavoro attraverso l'individuazione di opportuni protocolli;

d) la verifica periodica della attuazione dei programmi di intervento.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali provvedono a deliberare la riorganizzazione dipartimentale dei presidi ospedalieri e a disciplinare le attività mediante l'adozione di un regolamento.

Art. 30.

Organizzazione del dipartimento ospedaliero

1. Al funzionamento del dipartimento ospedaliero è preposto un comitato composto da:

a) i responsabili delle unità operative facenti parte del dipartimento;

b) gli aiuto-corresponsabili delle unità operative, eletti dagli operatori di tale qualifica in servizio nelle stesse unità operative, in numero pari alla metà dei membri di cui alla lettera a);

c) i rappresentanti elettivi del personale non medico in servizio nelle stesse unità operative, in misura corrispondente alla metà dei membri di cui alla lettera a).

2. Il comitato dura in carica due anni ed ha il compito di:

- a) garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento;
- b) convocare l'assemblea degli operatori del dipartimento qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- c) eleggere un coordinatore fra i responsabili apicali.

3. Il coordinatore rimane in carica per un periodo uguale a quello del comitato e può essere riconfermato.

Presso il suo ufficio sarà costituito un supporto amministrativo affidato alla responsabilità di un funzionario delegato alla gestione dei centri di spesa corrispondenti al dipartimento.

Art. 31.

Finalità del dipartimento ospedaliero

1. Le finalità del dipartimento sono:

a) sperimentazione ed adozione di tutte le modalità organizzative che, a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla salute dell'utente, permettono un soggiorno più breve all'utente stesso in ospedale, con particolare riferimento al day hospital;

b) miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture del dipartimento con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso ed al comfort dei ricoverati in applicazione della legge regionale n. 7 del 1991;

c) sviluppo delle attività cliniche, di ricerca e di studio;

d) miglior efficienza ed integrazione delle attività delle unità operative del dipartimento per il raggiungimento del miglior servizio al costo più contenuto.

2. A tale scopo concorrono:

a) una organizzazione coordinata degli ambulatori del dipartimento ed una collocazione fisica di tutti gli ambulatori dell'ospedale in unica sede;

b) un impiego più esteso delle sale operatorie, allocate in un gruppo operatorio unico, per non meno di cinque giorni settimanali;

c) un tasso operatorio dei ricoverati presso le unità operative chirurgiche pari almeno al 75 per cento;

d) l'utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di 12 ore giornaliere per 6 giorni settimanali;

e) l'utilizzo comune di personale di supporto amministrativo, di spazi per le riunioni, di apparecchiature e presidi;

f) la determinazione previsionale per l'approvvigionamento dei beni di consumo commisurati ai reali bisogni di tutte le unità operative del dipartimento.

Art. 32.

Rete ospedaliera regionale

1. La rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella Regione siciliana è articolata in:

a) aziende di rilievo nazionale costituite da:

1) uno o più presidi ospedalieri che abbiano complessivamente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale;

2) uno o più presidi ospedalieri che abbiano complessivamente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale;

b) aziende di riferimento regionale per l'emergenza costituite dagli ospedali che hanno — o per i quali il piano regionale preveda — tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modificazioni o integrazioni. Le aziende di riferimento regionale per l'emergenza hanno bacino di utenza provinciale e sono classificabili in ospedali di riferimento regionale di 3° e di 2° livello della rete regionale per i servizi di emergenza a seconda dei servizi esistenti nel loro contesto o previsti dal piano sanitario regionale. Può essere classificato ospedale di riferimento regionale per l'emergenza di 3° livello un solo presidio ospedaliero per ciascun bacino di utenza infraregionale che abbia nel suo contesto l'alta specialità per l'emergenza;

c) presidi ospedalieri di area e ospedali specializzati;

d) ospedali di comunità. Il bacino d'utenza di riferimento dell'ospedale di comunità è compreso entro 120.000 abitanti. Negli ospedali di comunità è istituito il servizio di urgenza, inserito nella rete di emergenza e accettazione, dotato di posti letto di osservazione per le attività di pronto soccorso.

2. La aliquota di utilizzazione di posti letto negli ospedali di ogni classificazione deve essere verificata per ogni singolo presidio e per ciascuna delle specialità previste.

3. In ogni azienda di riferimento regionale per l'emergenza di 3° e di 2° livello e nei presidi ospedalieri di area è istituito un dipartimento di emergenza e accettazione.

4. Il piano sanitario regionale prevede in maniera differenziata a seconda dei livelli le unità operative di degenza e quelle diagnostiche che costituiscono il modello organizzativo del presidio stesso, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli.

5. Il piano sanitario regionale prevede prioritariamente le risorse necessarie per l'adeguamento a regime delle aziende di rilievo nazionale e delle aziende di riferimento regionale per l'emergenza di 3° e di 2° livello, secondo i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalla presente legge.

6. Nell'arco temporale del primo piano sanitario regionale e comunque non oltre quello del secondo piano, è previsto, per le aziende di rilievo nazionale costituite da più presidi ospedalieri, il loro accorpamento in un unico stabilimento ospedaliero.

7. I requisiti di ospedale di comunità o di presidi ospedalieri di area o specializzati sono stabiliti dal piano sanitario regionale.

Art. 33.

Regime assistenziale ospedaliero

1. L'assistenza ospedaliera è resa nella forma del ricovero ordinario, d'emergenza o di elezione programmata, a ciclo diurno in day hospital e nella forma di chirurgia a ciclo breve e di specializzazione domiciliare.

2. L'assistenza ospedaliera può essere, altresì, resa in forma indiretta, previa autorizzazione dell'unità sanitaria locale, anche in Italia o all'estero, secondo le norme nazionali e regionali vigenti, quando il servizio sanitario regionale non è in grado di assicurare la prestazione entro tempi compatibili con la patologia da trattare.

Art. 34.

Spedalizzazione diurna

1. Nel regime di spedalizzazione diurna vengono effettuati i ricoveri presso le unità operative ospedaliere per fini diagnostici, curativi e riabilitativi e possono essere fornite le seguenti prestazioni:

a) piccoli interventi chirurgici, indagini diagnostiche a maggior complessità e a moderata invasività;

b) prestazioni molteplici pluridisciplinari da aggregare nell'arco di diverse ore della giornata;

c) recupero e riabilitazione funzionale intensivi e con prestazioni applicative varie;

d) terapia iniettiva e trattamenti farmacologici particolari;

e) prestazioni molteplici di tipo integrato per particolari aree di intervento: medicina dello sport, valutazioni funzionali interdisciplinari, visite periodiche dei lavoratori, diabete.

2. Il regime di spedalizzazione diurna deve essere:

a) programmato;

b) di durata inferiore alle dodici ore;

c) idoneo per prestazioni multiprofessionali ed interdisciplinari;

d) di durata nettamente superiore a quella di una ordinaria prestazione ambulatoriale;

e) ripetitivo.

3. La disponibilità di posti letto per la spedalizzazione diurna è computata in «posti letto equivalenti» che corrispondono ai fini organizzativi a posti letto ordinari.

4. Gli indicatori di performance dell'attività di spedalizzazione diurna sono i seguenti:

a) giorni attività/settimana: 5; giorni anno: 270;

b) indice di rotazione: 1,5-2 per posto letto;

c) tasso di utilizzazione dei posti letto: 90-100 per cento.

5. Entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono a deliberare il numero dei posti letto di day hospital attribuiti a ciascuna divisione. È fatto divieto di utilizzare i posti letto di day hospital per i ricoveri ordinari e viceversa, tranne che per comprovati motivi di urgenza.

Art. 35.

Strutture poliambulatoriali e di day hospital

1. All'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«2. Possono concorrere all'erogazione dell'assistenza specialistica, con i limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 412 del 1991, strutture poliambulatoriali e di day hospital, finalizzati alle attività strumentali, di visita, di dialisi, di prestazioni chirurgiche eseguibili senza regime di ricovero completo.»

Art. 36.

Rete per l'emergenza

1. Gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sono:

a) la realizzazione di una rete regionale organica, articolata su poli standardizzati quanto a livello di esattività, ciascuno corrispondente ad un definito e tendenzialmente ottimale bacino territoriale, modulare e scalare;

b) la realizzazione di una rete integrata ospedale-territorio, con dislocazione dei presidi periferici tale da ottimizzare il tempo necessario per l'accesso;

c) la dotazione di supporti informatici e telematici per il soccorso nelle isole minori e nelle aree interne.

La Regione razionalizza e potenzia il sistema di emergenza sanitaria del quale è titolare anche attraverso l'istituzione del numero unico per l'emergenza 118 e attraverso la riorganizzazione del sistema delle guardie mediche che saranno inserite nella rete di emergenza.

2. Sono ricomprese in un'unica ed unitaria rete regionale per l'emergenza le entità operative del servizio sanitario regionale con i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete regionale organica in ognuno dei quattro poli, in strutture ospedaliere con servizi di urgenza e dipartimenti di accettazione, emergenza ed urgenza di 3°, 2° e 1° livello e in strutture territoriali integrate con le prime;

b) la realizzazione di quattro centrali operative, una per ognuno dei bacini infraregionali, per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico per l'emergenza 118, secondo le modalità indicate dalla conferenza Stato-Regioni. La gestione delle centrali operative per i quattro bacini di utenza è effettuata anche mediante la Croce Rossa Italiana;

c) l'inserimento organico del servizio di elisoccorso nel sistema regionale del numero unico per l'emergenza 118.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b), fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 3° e 2° livello e del servizio di urgenza di 1° livello le unità operative di seguito indicate per ciascuno di essi:

a) dipartimenti di emergenza di 3° livello, aventi sede negli ospedali di riferimento regionale per l'emergenza:

- 1) servizio di pronto soccorso;
- 2) servizio di radiologia;
- 3) servizio di patologia clinica;
- 4) servizio di anestesia e rianimazione;
- 5) divisione di neurochirurgia;
- 6) divisione di cardiologia;
- 7) servizio di unità coronarica;
- 8) divisione di chirurgia d'urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria;
- 9) divisione di ortopedia e traumatologia;
- 10) servizio di immunopatologia e trasfusionale;
- 11) divisione di ostetricia e ginecologia;

b) dipartimenti di emergenza di 2° livello:

- 1) servizio di pronto soccorso;
- 2) servizio di radiologia;
- 3) servizio di patologia clinica o servizio di immunopatologia e trasfusionale;
- 4) servizio di anestesia e rianimazione;
- 5) servizio di unità coronarica;
- 6) divisione di chirurgia d'urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria;
- 7) divisione di ostetricia e ginecologia;

c) servizi di urgenza di 1° livello:

- 1) servizio di pronto soccorso;
- 2) servizio di anestesia e rianimazione;
- 3) divisione di medicina generale;
- 4) divisione di chirurgia generale;
- 5) divisione di ostetricia e ginecologia.

4. Le unità sanitarie locali potranno individuare altre divisioni e servizi, tra quelli già istituiti e funzionanti, che possono concorrere a costituire il dipartimento stesso, previa autorizzazione dell'assessore regionale per la sanità.

5. Ogni unità operativa che concorre al dipartimento di emergenza, pur mantenendo la propria autonomia funzionale, per quanto concerne l'attività di emergenza attivata dalla centrale operativa farà capo ad un coordinatore individuato con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, lettera c).

6. La individuazione e la classificazione degli ospedali di riferimento regionale di 3° e 2° livello della rete di emergenza sono effettuate nel piano sanitario regionale, che individua altresì i presidi ospedalieri facenti parte della rete di emergenza sede di servizio di urgenza di 1° livello, nonché gli ospedali di comunità con servizio di urgenza.

TITOLO V

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA. FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE, VETERINARIA E MEDICINA DEL LAVORO.

Art. 37.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, con sede in Palermo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. Giusta le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 270 del 1993 sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia è costituito da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro della sanità e quattro dalla Regione, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa delibera della giunta regionale e sentito il parere della commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

4. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti del settore, anche in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. Per le incompatibilità valgono quelle fissate dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la figura del direttore generale.

5. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto;
- b) il programma annuale;
- c) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
- d) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- e) gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Istituto;
- f) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali.

6. A maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione sceglie tra i propri membri un componente che svolgerà le funzioni di presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte dal direttore amministrativo dell'ente o da altro funzionario designato dal direttore generale.

7. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un componente si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le modalità fissate nel comma 3.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del direttore generale e deve essere convocato almeno cinque volte l'anno.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Per i provvedimenti relativi alla revisione dello statuto ed all'approvazione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e delle relative dotazioni organiche è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Negli altri casi è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

10. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è nominato con decreto del presidente della Regione, con l'osservanza delle procedure fissate dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1993, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992, preferibilmente in possesso di laurea in medicina veterinaria.

11. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario veterinario.

12. Si applicano al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario veterinario, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari delle unità sanitarie locali. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione.

13. Il collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è costituito da tre membri: uno designato dall'assessore regionale per la sanità e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 88 del 1992, uno designato dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del tesoro.

14. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale entro dieci giorni dalla acquisizione delle designazioni e convocato dallo stesso in prima seduta. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

15. Sui risultati e l'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione e al direttore generale, all'assessore regionale della sanità, redigendo a tale scopo, a cadenza semestrale apposita relazione.

16. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è istituito il consiglio dei sanitari che rende:

a) parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti;

b) pareri sulla programmazione degli interventi tecnici.

Il parere è da ritenersi reso favorevolmente ove non sia stato espresso entro dieci giorni dalla richiesta.

17. Il consiglio dei sanitari è così composto:

- a) il direttore sanitario con funzioni di presidente;
- b) due dirigenti delle sezioni zooprofilattiche provinciali;
- c) due medici veterinari e due laureati non veterinari, eletti tra il personale laureato in servizio presso l'Istituto;
- d) tre unità di personale tecnico non laureato, elette tra il personale di pari qualifica in servizio.

18. Si applicano all'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 53.

Art. 38.

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria

1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, non riservate allo Stato e alla Regione dalla vigente legislazione, ivi comprese le funzioni già demandate agli uffici del veterinario provinciale, del veterinario comunale e del veterinario consortile, sono trasferite alle unità sanitarie locali a norma della presente legge, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale. Con decreto dell'assessore regionale per la sanità saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo.

2. L'organo di gestione di ciascuna unità sanitaria locale approva, sulla base di uno schema predisposto dall'assessore regionale della sanità, il regolamento di veterinaria ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il veterinario provinciale, il veterinario comunale o il veterinario consortile, nella qualità di presidente o componente di commissioni operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, per materie non attribuite al servizio veterinario regionale, sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio o da altro funzionario veterinario dallo stesso delegato.

4. Fino al riordinamento degli uffici periferici dell'assessorato regionale della sanità e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare quelli di cui all'art. 18 della stessa legge, sono adottati dal sindaco competente per territorio che provvederà a versare le relative somme alla Regione.

Art. 39.

Controllo della produzione del latte

1. Il controllo della produzione di latte bovino ed ovicaprino, destinato all'alimentazione umana ed alla trasformazione, secondo la vigente normativa in materia, ed il controllo di detta produzione, previsto dagli accordi interprofessionali per il pagamento del latte a qualità, sono affidati all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, fatte salve le competenze in materia di servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche ai fini dello sviluppo delle conoscenze nello specifico campo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia potrà stipulare convenzioni con istituti universitari o enti pubblici purché non determinino aggravio di spesa a carico del bilancio regionale. Per la fornitura delle prestazioni concernenti i controlli del latte a qualità l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia potrà stipulare apposite convenzioni con enti, associazioni e cooperative di produttori.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia attiverà in forma decentrata, nelle sue sedi periferiche dove maggiore è l'incidenza del patrimonio zootecnico, appositi servizi finalizzati alla esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1.

Art. 40.

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

2. L'assessore regionale per la sanità emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al presidente della Regione, in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'assessore regionale per la sanità provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Sono attribuite nel settore dell'igiene e sanità pubblica all'assessorato regionale della sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti.

4. In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge n. 833 del 1978 nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento. Per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i sindaci si avvalgono dei presidi e settori della competente unità sanitaria locale e, prioritariamente, del personale di cui all'art. 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58. Tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, sono adottati dall'unità sanitaria locale.

5. L'organo di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, in base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessorato regionale della sanità, di concerto con l'assessorato regionale del territorio, approva il regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo parere dei comuni interessati che si intende espresso favorevolmente se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. Spettano alle aziende unità sanitarie locali tutte le attività in materia di igiene e sanità di cui al comma 1 e di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già di competenza dei medici provinciali e dagli ufficiali sanitari, nonché le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4.

7. L'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833 del 1978, individua il personale dell'unità sanitaria locale in servizio presso il settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e presso il settore sanità pubblica veterinaria, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità.

8. Il personale di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

9. Con decreto dell'assessore regionale per la sanità, che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo.

10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o per sua delega da altro medico del settore.

Art. 41.

Riordino dei servizi di prevenzione

1. Con successiva legge si provvederà al riordino dei servizi di prevenzione e alla istituzione dell'azienda regionale di prevenzione.

2. Fino all'approvazione della legge di cui al comma 1, i laboratori provinciali di igiene e profilassi continuano a fare parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti e mantengono le funzioni attualmente esercitate e il relativo personale, compreso quello di vigilanza.

Art. 42.

Tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Sono attribuite all'assessorato regionale della sanità le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro svolte dai servizi territoriali delle unità sanitarie locali.

2. L'unità sanitaria locale svolge le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978. In particolare competono alla unità sanitaria locale:

- l'individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento degli ambienti di lavoro;
- la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori;
- la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833 del 1978;
- le indicazioni delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell'ambiente di lavoro;
- la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;
- gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti e autonomi, esposti ai fattori di rischio;
- i pareri sui nuovi insediamenti produttivi e le altre attività autorizzative previste dalle norme vigenti;
- la formazione, informazione ed educazione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

3. L'unità sanitaria locale esercita le attività di cui al comma 2 attraverso apposito servizio di medicina del lavoro facente parte del settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro. Il servizio di medicina del lavoro è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente. Il piano sanitario regionale individua le modalità organizzative e l'utilizzo del personale ai vari livelli territoriali di cui all'art. 6.

TITOLO VI

FUNZIONI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

Art. 43.

Asili nido

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le attribuzioni regionali in materia di asili nido sono esercitate, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, dall'assessorato regionale degli enti locali.

Art. 44.

Medicina fiscale

1. Le funzioni di medicina fiscale e legale effettuate dall'ispettorato regionale sanitario nei confronti del personale dipendente della Regione sono trasferite alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 45.

Commissione medica regionale

1. Nella commissione di cui all'art. 14-ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, inserito dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, l'ispettore regionale sanitario può essere sostituito da un ispettore sanitario superiore del ruolo tecnico della sanità a tal fine designato dall'assessore regionale per la sanità.

Art. 46.

Direzione dell'osservatorio epidemiologico

1. È istituita la direzione regionale dell'osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente. Il direttore è equiparato a direttore regionale del ruolo amministrativo ed è nominato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, tra gli ispettori sanitari superiori con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 47.

Borse di studio

1. In attesa del riordino dei ruoli tecnici dell'assessorato regionale della sanità, allo scopo di assicurarne la funzionalità sotto il profilo tecnico, le borse e gli assegni di studio usufruiti alla data del 31 agosto 1993 presso l'osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria dell'assessorato regionale della sanità sono prorogati per due anni.

TITOLO VII

NORME SUL PERSONALE

Art. 48.

Personale comandato

1. Il personale comandato presso l'assessorato regionale della sanità ai sensi dell'art. 1, capoverso 5, della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46, nonché quello comandato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato dall'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, nonché ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, in servizio presso l'assessorato regionale della sanità alla data del 30 settembre 1993, è inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con i criteri e le modalità nello stesso art. 8 stabiliti.

2. L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

Art. 49.

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 50.

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 51.

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 52.

Medicina dei servizi e guardia medica

1. Il piano sanitario regionale prevederà la piena e prioritaria utilizzazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali dei medici di medicina dei servizi in atto titolari d'incarico a tempo indeterminato. A tal fine detti medici saranno utilizzati con massimale orario di 38 ore settimanali.

2. Il piano sanitario regionale dovrà prevedere prioritariamente il pieno utilizzo a tempo pieno nelle aree di emergenza e nelle aziende ospedaliere dei medici della guardia medica titolari di incarico a tempo indeterminato attualmente in servizio.

TITOLO VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1993,
N. 25

Art. 53.

Gestione e pubblicità degli atti

1. L'art. 65 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così sostituito:

«Art. 65.

Norme di gestione e pubblicità degli atti nel settore sanitario

1. La Regione, in applicazione dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, detta norme con apposita legge per la gestione, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, miranti ad attivare una contabilità analitica finalizzata per attività e servizi in maniera da stabilire, anche attraverso indicatori, circostanziate valutazioni sulla economicità, efficienza ed efficacia di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione.

2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali sono pubblicati, mediante affissione di copia integrale, nell'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello di loro adozione. Il direttore amministrativo è responsabile della pubblicazione.

3. Gli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991, adottati dalle aziende ospedaliere e dalle aziende unità sanitarie locali sono trasmessi entro quindici giorni dall'adozione all'assessore regionale per la sanità che li esamina e decide entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il termine per l'esercizio del controllo può essere interrotto per una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, l'assessorato regionale della sanità richiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sospende l'efficacia degli atti.

6. Gli atti adottati dagli organi di gestione, non soggetti a controllo preventivo, diventano esecutivi dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione. Mensilmente viene trasmesso all'assessorato regionale della sanità l'elenco degli stessi atti, pubblicati nel mese precedente.

L'assessore regionale per la sanità può chiedere in qualsiasi momento la trasmissione di copia autentica degli atti indicati negli elenchi.

7. In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la motivazione.

8. Tutti gli atti, contestualmente all'affissione all'albo, sono inviati in copia al collegio dei revisori.

9. Sono abrogati i capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46.»

Art. 54.

Piano sanitario regionale

1. L'art. 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così sostituito:

«Art. 66.

Oggetto, finalità e obiettivi generali del piano sanitario regionale

1. Il piano sanitario regionale, che ha validità triennale, è approvato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana. Qualora la giunta si discosti dal parere è tenuta a motivare la delibera.

2. Con le stesse modalità si procede alle modifiche che, nell'arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero rendersi necessarie.

3. Il piano sanitario regionale è finalizzato alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessità emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra costi dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovrà specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l'analisi costo/beneficio e quella costo/efficacia nonché gli effetti di spesa indiretti indotti.

4. Il piano sanitario regionale indica:

a) gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

b) le scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalità per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo;

c) i progetti di iniziativa regionale in termini di progetti-obiettivo e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

d) le attività ed i servizi di supporto alle azioni di piano;

e) i criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario regionale secondo priorità identificate;

f) la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.

5. A tal fine il piano definisce e specifica anche, mediante gli aggiornamenti:

a) le strategie e gli obiettivi di base;

b) la rete assistenziale per le funzioni extraospedaliere e ospedaliere, le modalità di gestione e l'articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione;

c) gli strumenti necessari per garantire l'attuazione e la verifica delle strategie, degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;

d) i risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza definiti dalle norme nazionali, dai progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;

e) la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;

f) i tempi di attuazione;

g) le relazioni fra la funzionalità dei servizi, gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie agli interventi previsti.

6. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché delle relazioni annuali presentate dal presidente della Regione all'assemblea regionale siciliana, l'assessore regionale per la sanità, con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo piano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio precedente, verificando il permanere della validità degli stessi ed i nuovi obiettivi e le finalità da perseguire. Le proposte inviate dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvederà:

a) con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione;

b) con capitoli ricavati dall'alienazione e trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, avendo proceduto al completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi;

c) con gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge regionale di bilancio e con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello Stato;

d) con le disponibilità che saranno acquisite dalle unità sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.

8. I finanziamenti di cui alle lett. b) e d) devono essere autorizzati dall'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana.

9. L'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere è effettuata con i criteri seguenti: una quota pari al due per cento del fondo sanitario regionale è destinata a fondo di riserva per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamenti delle aziende; una ulteriore quota pari all'uno per cento del fondo sanitario regionale è riservata alle attività a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale; la restante quota del

fondo sanitario regionale, nel primo anno di vigenza della presente legge, sarà assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno una quota-parte di tale assegnazione avverrà in base a criteri correlati alla popolazione residente, alla mobilità tra unità sanitarie locali, alla produttività delle aziende, ai costi di produzione e sarà distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. La detta quota-parte del fondo sanitario sarà del cinque per cento nel secondo anno, del dieci per cento nel terzo anno, del venti per cento nel quarto anno e sarà progressivamente incrementata sino al raggiungimento del cento per cento. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sarà assegnata sulla base della spesa storica. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche le attività di day hospital ed ambulatoriale.

10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'assessorato regionale della sanità predisporrà i criteri di cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della giunta regionale, sentito il parere del consiglio sanitario regionale e della commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana. Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura.

11. Entro i primi tre mesi di ciascun esercizio finanziario, l'assessorato regionale della sanità sottopone alla giunta regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione adottati nell'anno precedente sulla spesa e sull'efficienza e produttività delle aziende.

12. Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali si doteranno di un sistema di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi all'entrata in vigore della presente legge dall'assessore regionale per la sanità.

13. Contestualmente al funzionamento del bilancio per centri di costo le unità sanitarie locali provvederanno al finanziamento di ciascun centro di costo con sistema budgetario, secondo le indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'assessorato regionale della sanità.

14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre regioni in cui siano stati sperimentati tali sistemi.

15. Per le finalità di cui ai precedenti commi l'assessorato regionale della sanità provvederà all'organizzazione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali destinato all'acquisizione di conoscenze sulla contabilità direzionale e sulla gestione budgetaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRASITORIE

Art. 55.

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, nomina un commissario straordinario per l'attivazione di ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 6, che assume altresì le funzioni di amministratore straordinario delle preesistenti unità sanitarie locali il cui territorio confluirà nell'azienda unità sanitaria locale per la cui attivazione viene nominato. I commissari verranno scelti tra funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato e dirigenti apicali di unità sanitarie locali e resteranno in carica sino alla nomina dei direttori generali di cui al comma 5. Ai commissari si applica il trattamento economico previsto per gli amministratori straordinari, nonché il trattamento di missione, in relazione alla loro residenza.

2. Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, determina la data di inizio del funzionamento delle unità sanitarie locali istituite ai sensi della presente legge, che dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla relativa entrata in vigore, e costituisce, entro lo stesso periodo, le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione che risultino già individuali dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana, formula i criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unità sanitarie locali da trasferire agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 il presidente della Regione adotta le disposizioni relative al trasferimento dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature delle unità sanitarie locali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alle aziende ospedaliere e unità sanitarie locali di cui allo stesso comma.

5. Entro i termini di cui al comma 2 il presidente della Regione nomina, con le modalità previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, il direttore generale per ciascuna delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione che risultino già individuali dal Consiglio dei Ministri.

6. Qualora l'elenco di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 non fosse ancora stato predisposto, assumono i poteri previsti per i direttori generali, i commissari di cui al comma 1 del presente articolo. La nomina dei direttori generali dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

7. Dopo che il piano sanitario regionale avrà provveduto alla individuazione degli ospedali destinati a centri di riferimento della rete dei servizi di emergenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) si procederà alla costituzione delle relative aziende con le stesse modalità previste dal presente articolo per le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

8. Nella prima applicazione della presente legge, le piante organiche delle unità sanitarie locali di cui al comma 2 sono costituite dalle diverse piante organiche delle preesistenti unità sanitarie locali che territorialmente vi confluiscono.

9. Entro centoventi giorni dalla data di costituzione delle aziende ospedaliere e unità sanitarie locali i direttori generali adotteranno la pianta organica integrata.

Fino all'esecutività del relativo atto continueranno ad avere vigore le piante organiche delle precedenti unità sanitarie locali, purché rideterminate in applicazione della legge 23 ottobre 1985, n. 595, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e definitivamente approvate dalla giunta regionale.

10. Alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici, relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle sopresse unità sanitarie locali, che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eventuali modifiche.

11. Le aziende di cui al comma 10 subentrano, altresì, nelle procedure consuntive delle graduatorie già approvate, nel rispetto degli ambiti territoriali delle sopresse unità sanitarie locali.

12. È estesa alle aziende ospedaliere la normativa relativa alle unità sanitarie locali, non in contrasto con la presente legge.

13. (Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

14. Le équipes pluridisciplinari previste dall'allegato all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono sopresse. Le stesse continueranno a funzionare nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale con il quale si provvederà ad una riorganizzazione funzionale delle attività svolte ed alla formulazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione delle relative figure professionali per le quali sarà previsto l'inquadramento nei servizi territoriali o, limitatamente al personale medico, anche nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri.

15. Il personale dei pregressi consorzi provinciali e dispensari antitubercolari, dei dispensari dermatologici e dei dispensari antitumorali, già inserito nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, è inquadrato nel dipartimento assistenza specialistica e semiresidenziale territoriale, prioritariamente nel poliambulatorio, e, limitatamente al personale medico, anche nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali nel rispetto della posizione funzionale di appartenenza.

16. Nella Regione siciliana cessano di avere applicazioni le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, in contrasto con le norme della presente legge.

17. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

18. Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale è assicurata la permanenza dei posti letto della spedalità privata autorizzata e convenzionata esistenti.

19. Fino all'approvazione del primo piano sanitario regionale che determinerà per ogni unità sanitaria locale il numero delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, è fatto divieto alle unità sanitarie locali di istituire nuove commissioni.

20. Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale, per le figure componenti delle commissioni mediche per le quali la legge n. 295 del 1990 prevede il requisito della specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, le unità sanitarie locali, qualora non fosse possibile reperire tali figure tra i dipendenti in servizio, sono autorizzate ad avvalersi di personale in quiescenza ovvero di dipendenti di altri enti.

Art. 56.

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 57.

Trattamenti riabilitativi

1. Al fine di garantire i trattamenti riabilitativi ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, qualora le unità sanitarie locali non vi possano provvedere con la propria struttura, le stesse unità sanitarie locali sono autorizzate ad avviare i disabili nei centri privati convenzionati anche oltre i limiti della convenzione esistente, e comunque per un numero non superiore a quello trattato al 30 aprile 1993, fino alla stipula delle nuove convenzioni.

Art. 58.

Commissione consultiva per gli anziani e assistenza domiciliare

1. Il primo capoverso del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, è sostituito dal seguente:

«In tutti i comuni della Regione siciliana è costituita una commissione consultiva per gli anziani».

2. Per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare nei servizi sociali e sanitari si applica la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. L'assessore regionale per gli enti locali e l'assessore regionale per la sanità provvederanno ad emanare apposite direttive attuative entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine del 31 marzo, previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dagli articoli 4 e 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è anticipato al 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale vengono richiesti i relativi contributi.

Art. 59.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 novembre 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per la Sanità: GALIPÒ

93R1130

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1993, n. 11.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 18, recante: «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie».

(Pubblicata nell'ed. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 92 del 3 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei comuni, esercitato a norma della legge n. 475 del 2 aprile 1968, dovrà essere considerato decaduto se, entro sessanta giorni dalla esecutività della deliberazione con la quale è stato bandito il concorso a posto di farmacista direttore, l'amministrazione comunale non provvede all'espletamento dello stesso ed, entro trenta giorni dalla ratifica dei risultati concorsuali, ai successivi adempimenti per l'attivazione della farmacia».

Art. 2.

1. All'articolo 13 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ai componenti della Commissione non dipendenti regionali viene corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza determinato in lire 50.000. Per i componenti che non risiedono nel capoluogo è corrisposto, altresì, un rimborso per spese di trasporto, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni della Commissione, pari al quinto del prezzo della benzina super moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il capoluogo di provincia. Identico trattamento compete per ogni eventuale sopralluogo in comune diverso da quello di residenza.

Tale trattamento è esteso al farmacista esercente designato dall'ordine provinciale dei farmacisti».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, preventivati in lire 50 milioni, si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 ottobre 1993

RHODIO

93R1062

LEGGI REGIONALE 24 novembre 1993, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, recante: «Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431».

(Pubblicata nell'edizione straordinaria al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 102 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«L'adozione degli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell'art. 2 comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia per la durata di tre anni. Pertanto, dovrà essere sospesa ogni determinazione per qualsiasi intervento in contrasto con le previsioni dello strumento di pianificazione regionale adottato».

Art. 2.

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è così modificato:

«Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette a misure minime di salvaguardia di cui all'art. 7 anche se ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), n) ed s) del comma 1.»

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 7 le opere pubbliche di interesse pubblico, quali linee telefoniche, reti di trasporto acqua, energia elettrica e gas e relativi impianti ed opere accessorie».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è soppresso.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 novembre 1993

RHODIO

93R1126

LEGGI REGIONALE 24 novembre 1993, n. 13.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 103 del 30 novembre 1993)

(Omissis).

93R1138

LEGGI REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 14.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, recante: «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 109 del 17 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:

«È istituito il Comitato regionale per lo sport.

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composto da:

- un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI;
- un amministratore delle Province, designato dall'UPI;
- il delegato regionale del CONI;
- cinque rappresentanti degli enti più rappresentativi di promozione sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio regionale, tenendo conto del numero delle società sportive e del numero dei tesserati;
- il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato.

Il Comitato, ove tratti di una impiantistica sportiva, è integrato da un esperto designato dalla delegazione regionale del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del settore designato dall'Assessore regionale allo sport.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 14 dicembre 1993

RHODIO

93R1142

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 15.

Istituzione dell'Agenda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA).

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 109 del 17 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Agenda

1. La presente legge istituisce e norma l'attività della Agenda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) a sede centrale in Cosenza, sedi operative ed uffici nelle province e strutture operative su tutto il territorio calabrese.

2. L'Agenda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura e, nei limiti della presente legge, ha autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'ARSSA ha finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo e agroindustriale.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 l'ARSSA:

a) promuove iniziative mirate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria e favorisce la costituzione di aziende agricole in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;

b) promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;

c) promuove, organizza e coordina, sulla base di piani triennali, i servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale n. 11/92 (divulgazione, assistenza tecnica e contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento con Enti, Istituti e Università prevalentemente operanti nel territorio regionale;

d) promuove l'istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di orientamento produttivo, nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e socio-economica;

e) fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli, nonché alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

f) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;

g) esplica e completa, con le modalità e le condizioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria.

3. Per l'esplicitamento dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenda organizza, sulla base dell'efficienza e dell'economicità, tutti i servizi necessari.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Agenda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione del Consiglio regionale.

2. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, in sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola ed amministrativa.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e coloro che sono nominati a tali incarichi possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale dell'Ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 5.

Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenda provvedendo tra l'altro:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;

c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenda;

d) a stabilire le materie da delegare al Presidente e al Direttore Generale;

e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

Competenze del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

2. Il Presidente ha facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Collegio revisori dei conti - Composizione, nomina e competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura; può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'Agenzia, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura, nonché una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.

4. Esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.

Art. 8.

Incompatibilità

1. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, non possono far parte del Consiglio di amministrazione, né del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della regione e dell'ARSSA, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'ARSSA per contratti di opera, di somministrazione o di concessione.

2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.

3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ARSSA predispone un programma pluriennale di attività per l'intero territorio regionale.

2. In attuazione del programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura il piano annuale di attività, unitamente al bilancio di previsione, da allegare a quello della regione.

3. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura la relazione annuale sull'attività svolta unitamente al relativo conto consuntivo, da allegare a quello della regione.

4. La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dalla presente legge, può costituire motivo di commissariamento dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva il finanziamento dei piani di attività e la relazione annuale corredata dalle proprie osservazioni.

6. I piani triennali per le attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

7. Le deliberazioni relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative variazioni, al regolamento d'amministrazione e contabilità sono approvate dal Consiglio regionale.

8. Le rimanenti deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.

Art. 10.

Indennità ai componenti gli organi

1. Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese.

2. Al Presidente viene attribuita l'indennità di carica pari al 60 per cento di quella percepita dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria. Ai componenti del Consiglio di amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 45 per cento di quella stabilita per il Presidente.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello dei revisori dei conti dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori, che per ragioni connesse alla carica si recano in sede diversa da quella ufficiale, spetta l'indennità di missione così come prevista per i funzionari dello Stato.

5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede, compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sulla indennità una ritenuta di lire 100.000 (centomila).

Art. 11.

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale viene nominato con contratto a termine rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale, a cui viene assegnata anche l'attività di coordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della regione Calabria.

Art. 12.

Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità

1. La gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di contabilità generale ed amministrativa dei beni e dell'attività contrattuale della regione.

2. Il bilancio dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il rendiconto annuale viene inviato alla Giunta regionale entro il trenta marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da quest'ultimo trasmesso al Consiglio regionale che lo approva insieme con il rendiconto generale della regione.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5. Nelle more dell'approvazione del bilancio provvisorio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

6. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della regione.

Art. 13.

Patrimonio e finanziamenti

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'ex ESAC ad eccezione delle eventuali immobilizzazioni dell'ESAC Impresa, nonché dagli acquedotti rurali ed impianti irrigui collettivi, dal patrimonio boschivo e dalle strutture sociali realizzate con fondi pubblici da trasferire al demanio regionale e/o ad altri enti competenti per territorio con altro provvedimento legislativo o normativo.

2. La funzionalità dell'Agenzia è assicurata da:

- contributi ordinari della regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente nel bilancio regionale;
- finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;
- eventuali fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività di competenza;
- proventi di esercizi ed attività specifiche;
- lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
- eventuali altre entrate e contributi.

Art. 14.

Controllo ispettivo e sostitutivo

1. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale all'agricoltura dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Agenzia con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre essere sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.

4. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a 12 mesi non prorogabili.

Art. 15.

Assetto organizzativo dell'Agenzia

1. La struttura organizzativa e funzionale dell'ARSSA è costituita dalla direzione generale e dalle sue articolazioni sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93, in rapporto ai carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia della presente legge.

2. Detta struttura deve prevedere un'organica e funzionale ripartizione dei compiti tra le unità organiche centrali e quelle periferiche.

3. La struttura centrale, con sede in Cosenza, ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche, articolate per aree di programmazione agricola, hanno compiti di promozione di processi di sviluppo che, assecondando o sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzano le risorse locali in attuazione del programma regionale e dei piani dell'Agenzia.

Art. 16.

Primo inquadramento del personale dell'Agenzia

1. Il personale di ruolo dell'ESAC è messo a disposizione dell'ARSSA con le qualifiche, l'anzianità ed il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sulla base delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza e conferite all'ARSSA.

2. La pianta organica ed il regolamento del personale dell'Agenzia saranno determinati, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, tenuto conto dell'art. 9 della legge regionale n. 11/92, con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'ARSSA, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS., previa approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

3. L'inquadramento definitivo del personale dovrà avvenire improrogabilmente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale in servizio che ne ha titolo sono conservati i fondi integrativi speciali di previdenza e di fine rapporto in godimento.

5. Dalla data di messa a disposizione del personale, l'ARSSA assicurerà la continuità delle prestazioni ad essa attribuite dalla presente legge.

6. Sino all'approvazione definitiva della pianta organica, è vietato qualsiasi tipo di assunzione.

Art. 17.

Stato giuridico, economico e previdenziale del personale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, nonché l'indennità di fine rapporto del personale dell'Agenzia restano quelli maturati presso l'ESAC all'entrata in vigore della presente legge e saranno regolati per il futuro dai C.C.N.L.

Art. 18.

Suppressione dell'ESAC

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) è soppresso.

2. Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme e i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge, sono abrogati, fatta salva la legge regionale n. 11/92.

3. L'ARSSA subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi dell'ESAC in essere alla data della sua soppressione.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 44.071.185.771 per l'anno 1993, si fa fronte con il fondo di dotazione per il finanziamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) di cui al cap. 512206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1993.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della regione e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Allo scopo di evitare soluzione di continuità nelle attività in essere, l'ESAC continuerà a svolgere le attività medesime fino a quando l'ARSSA e il Comitato non saranno operanti.

2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'ARSSA entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il contributo regionale per il 1993 è pari a quello spettante al soppresso ESAC, fatta salva la parte per la gestione dell'ESAC-Impresa.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 14 dicembre 1993

RHODIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1993, n. 79.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 16 novembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 1 (Finanziamento regionale degli enti locali) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) è sostituito dal seguente:

«3. Le norme della presente legge non concernenti il fondo per speciali programmi di investimento si applicano limitatamente al triennio 1993-1994-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 7

1. Il primo alinea del comma 1 dell'art. 7 (Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993, è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative all'attuazione di progetti concernenti i seguenti interventi pubblici:

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Gli speciali programmi di cui al comma 1 sono predisposti sulla base di richieste di intervento all'uopo presentate da Comuni o loro consorzi, comunità montane e, per le sole opere di cui al comma 1, lettera b), consorzio riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorzio della Valle d'Aosta)».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 13

1. Il comma 2 dell'art. 13 (Riparto del fondo, per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti sono finanziati previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati all'art. 7, comma 4, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, sulla base di una graduatoria che sarà definita in funzione dei seguenti criteri:

- a) tipologie di interventi di cui all'art. 7, comma 1;
- b) appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'art. 7, comma 3;
- c) carattere innovativo dell'intervento;
- d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente di riferimento dell'ente proponente;
- e) più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi;
- f) opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 46/1993 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione del Consiglio regionale».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 17 (Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporre ai sensi dell'art. 7, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dall'anno 1994».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 18

1. Il comma 1 dell'art. 18 (Nucleo di valutazione) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici quale organo tecnico-consulivo della Giunta regionale. Al Nucleo compete l'istruttoria delle richieste di cui all'art. 17 in collaborazione con i servizi di cui all'art. 22. Il Nucleo provvede, inoltre, a richiesta della Giunta regionale:

a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;

b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 46/1993 è sostituita dalla seguente:

«a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidente o, in caso di impedimento, dal capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici del Servizio di cui sopra. Le funzioni di presidente della seduta sono, in detto caso, svolte dal dirigente regionale o, in subordine, dal vicedirigente regionale presente alla riunione con più elevata anzianità di servizio».

3. La lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 46/1993 è sostituita dalla seguente:

«a) il dirigente del servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'art. 7, comma 1 lettera b)».

4. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:

«5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l'entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma 2 lettere c) e d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali».

Art. 6.

Inserimento di articolo dopo l'art. 28

1. Dopo l'art. 28 (Norme transitorie) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, è inserito il seguente art. 28-bis:

«Art. 28-bis.

Programmi triennali da approvare nel periodo transitorio

1. Al fine di assicurare continuità tra i programmi approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione) e successive modificazioni ed i programmi da finanziare mediante il fondo per speciali programmi di

investimento di cui all'art. 20 è autorizzata, in deroga a quanto disposto dall'art. 28, comma 1, la formazione dei seguenti programmi ai sensi della legge regionale 51/1986 e successive modificazioni:

a) programma triennale 1994-1996 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest'ultimo programma per insufficienza di disponibilità finanziarie;

b) programma triennale 1995-1997 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest'ultimo programma perché ritenute non idonee dal Nucleo di valutazione. Le richieste di cui si tratta sono riconsiderate ai fini della formazione del programma 1995-1997 soltanto se i soggetti proponenti provvedono a far pervenire alla Regione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria per eliminare le carenze rilevate.

2. All'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), e dei corrispondenti contributi per oneri progettuali di cui all'art. 4-bis della legge regionale 51/1986 e successive modificazioni si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria.

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 32

1. Il comma 7 dell'art. 32 (Determinazione dei finanziamenti regionali) della legge regionale 46/1993, è sostituito dal seguente:

«7. All'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi definitivi di cui all'art. 20 si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria».

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 novembre 1993

VIERIN

93R1122

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1993, n. 80.

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1983 n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e

docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1985 n. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico.

1. Per particolari compiti culturali e di ricerca, per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenute di rilevante interesse regionale, compresa l'attuazione delle norme statutarie e con particolare riferimento all'insegnamento bilingue, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione può disporre l'utilizzazione presso organi dell'amministrazione scolastica regionale di personale ispettivo, direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova. L'utilizzazione può essere altresì disposta presso enti o istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella regione che, finalità statutarie o istituzionali, operino nel campo formativo, scolastico, sociale e culturale.

2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola, ma non potrà superare, per ogni singolo docente, i nove anni complessivi nel corso della carriera.

3. L'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione) è abrogato».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 novembre 1993

VIERIN

93R1123

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1993, n. 81.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 7 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

1. La Regione concede contributi a favore di persone, associazioni, enti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di carattere promozionale nel settore agricolo.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali apposita domanda corredata di:

- relazione descrittiva delle caratteristiche, delle modalità organizzative e delle finalità dell'iniziativa o dell'intervento promozionale;
- previsione dettagliata delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata fino al 90% solo in caso di manifestazioni di particolare importanza promozionale, le modalità organizzative delle quali siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

3. Le iniziative di cui all'art. 1 consistono:

- nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;
- nella pubblicazione di documenti, libri pieghevoli e manifesti;
- nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;
- nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
- nell'organizzazione di iniziative di carattere promozionale inerenti il settore agricolo e zootecnico.

Art. 4.

Istruttoria e concessione dei contributi

1. I Servizi agrari ed affari generali o il Servizio assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato, in base al settore di competenza, provvedono all'istruttoria delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, valutando l'ammissibilità delle singole voci di spesa preventivate.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Liquidazione ed erogazione

1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate.

2. Sul contributo concesso possono essere liquidati acconti in relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percentuale massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 6.

Resoconti e controlli

1. I soggetti beneficiari dei contributi, ad ultimazione dell'iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute e a trasmettere tempestivamente al medesimo ogni ulteriore elemento che venisse richiesto ai fini del controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 400.000.000, per l'anno 1993, grava sul capitolo 42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 (Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse agricolo) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 400.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 42090 (Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici).

3. A decorrere dall'anno 1994 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 8.

Variatione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 novembre 1993

VIERIN

93R1141

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1993, n. 82.
Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 14 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unità sanitaria locale nell'esercizio finanziario 1992.

2. La copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unità sanitaria locale è subordinata alla verifica delle cause, non preventivabili, che hanno determinato una spesa superiore a quella indicata dall'Unità sanitaria locale in sede di bilancio di previsione. Tale verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, si avvale di appositi indicatori per lo svolgimento delle attività e l'erogazione delle prestazioni individuali dai livelli di assistenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.

3. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto finale dell'Unità sanitaria locale, deve essere vistato dal Collegio dei revisori dei conti ed approvato, su conforme deliberazione, dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di L. 34.000.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59925, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 (Ripiano del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area «Tutela sanitaria e promozione sociale» - settore «Ripiano disavanzo Unità sanitaria locale relativo all'anno 1992» - E.2.).

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1993

VIERIN

93R1153

LEGGI REGIONALI 6 dicembre 1993, n. 83.

Disciplina del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 14 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce lo sviluppo della cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della autonomia delle stesse, in armonia con la normativa statale e regionale.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. È ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6.

2. Il registro è annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato».

4. L'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6 procederà alla revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

5. La cancellazione dal registro, disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, comporta la risoluzione delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza di ogni beneficio e agevolazione previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Convenzioni

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3, oltre agli elementi di cui all'art. 7 della legge n. 266 del 1991 dovrà indicare:

a) l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale;

c) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nelle attività da svolgere;

d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività da svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;

e) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione;

f) l'entità delle sole spese vive documentate sostenute dall'organizzazione, ivi compreso il costo delle eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti all'organizzazione e le modalità relative al rimborso;

g) la stipula, da parte dell'organizzazione, in favore dei propri aderenti, delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge n. 266 del 1991;

h) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;

i) la possibilità per l'ente convenzionante di compiere indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e la congruità dei servizi prestati;

l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione.

Art. 5.

Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

- a) l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione per rispondere in modo idoneo alle esigenze della utenza del servizio oggetto della convenzione;
- b) un'organizzazione operativa stabile sul territorio;
- c) la formazione permanente dei volontari.

Art. 6.

Osservatorio regionale per il volontariato

1. È istituito, con provvedimento della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il volontariato, così costituito:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di quarto;
- b) da quattro funzionari, nominati dalla Giunta regionale, appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio-assistenziali, lavoro e attività culturali;
- c) da quattro membri, scelti dalla Giunta regionale, tra i nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3.

2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente.

3. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

- a) esprime un preventivo parere sulle richieste di iscrizione al registro di cui all'art. 3;
- b) formula proposte operative in materia di volontariato;
- c) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività di volontariato;
- d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato;
- e) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale sulle quali esprime un parere preventivo;
- f) promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato, anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo delle attività di volontariato;
- g) esprime parere preventivo sull'erogazione dei contributi di cui all'art. 8.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.

Art. 8.

Interventi a favore del volontariato

1. La Giunta regionale può concedere contributi per il sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed operanti nel territorio regionale.

Art. 9.

Procedure

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 8 le organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, dal legale rappresentante dell'organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:

- a) un dettagliato progetto relativo ad attività di formazione e/o di promozione del volontariato;
- b) un preventivo di spesa distinto per voci;
- c) copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è la struttura responsabile del procedimento amministrativo, istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e la trasmette all'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6 per il prescritto parere.

4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, in misura pari all'80% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di L. 30.000.000.

Art. 10.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'art. 4, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

Art. 11.

Ambito di applicazione e abrogazione di norme

1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 39 «Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali» è abrogata.

2. La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 «Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario» è abrogata.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1991.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in L. 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la seguente nuova denominazione: «Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta».

2. A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 dicembre 1993

VIERIN

93R1154

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1993, n. 84.

Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 14 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese industriali l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con le normative nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.

Art. 2.

Investimenti per la ricerca e sviluppo

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, le spese sostenute per:

- personale impiegato per la ricerca;
- attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati al programma di ricerca;
- materiali per la ricerca;
- commesse interne;
- prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi;
- spese generali di ricerca.

Art. 3.

Oggetto degli interventi per la qualità

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria, è finalizzato:

- alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;
- alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.

Art. 4.

Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono sia la fase dell'elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l'impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato.

4. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9.

Art. 5.

Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale

1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale le spese sostenute per:

- studi ed analisi;
- consulenze esterne;
- acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
- formazione;
- interventi di laboratori esterni;
- attivazione di forme di collaborazione e partnership con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
- acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
- apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 6.

Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi

1. La Regione finanzia la spesa che le imprese industriali devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni del proprio sistema di qualità e dei propri prodotti e/o processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

3. L'ottenimento della certificazione è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 10.

Art. 7.

Beneficiari

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali che rispondono ai seguenti requisiti:

- numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta;
- capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a 10 milioni di ECU;

b) per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 6, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta.

Art. 8.

Contributi per la ricerca e sviluppo

1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima del 35% della spesa considerata ammissibile.

2. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare l'importo di trecento milioni annui per impresa e la durata massima di cinque anni.

Art. 9.

Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale

1. I contributi sulle spese di cui all'art. 5 possono essere concessi fino ad un massimo di centocinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del 35% della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al 45% della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a duecento milioni.

Art. 10.

Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi

1. I contributi nelle spese di cui all'art. 6 possono essere concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del 35% della spesa considerata ammissibile.

Art. 11.

Procedure

1. Le domande di contributo devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, fino a quando non sarà utilizzabile il personale dipendente istruttore, in collaborazione con consulenti esterni c/o con «Finaosta S.p.a.».

3. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 12.

Comitato tecnico

1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

- a) l'Assessore regionale dell'industria, commercio e artigianato, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) un esperto indicato dalla «Finaosta S.p.a.»;
- c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione Valdostana Industriali;
- d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;
- e) un esperto di economia industriale;
- f) un esperto di ingegneria industriale;
- g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;
- h) il capo Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

2. Il Comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

4. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a L. 200.000 (duecentomila) oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Art. 13.

Controlli

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. Nel caso di contributi per la certificazione di qualità, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato.

3. L'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo utilizzando eventualmente anche la consulenza di enti ed istituti specializzati e di professionisti esterni all'Amministrazione regionale.

4. L'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato dispone altresì verifiche periodiche, successive all'erogazione del contributo, sull'effettivo mantenimento nel tempo da parte dei beneficiari del sistema di qualità aziendale ammesso al finanziamento.

Art. 14.

Revoca dei contributi

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 14, commi 1 e 2, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali.

Art. 15.

Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi statali e regionali per gli stessi interventi.

Art. 16.

Funzioni amministrative

1. Per l'espletamento delle attività amministrative connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio industria, artigianato ed energia dalla legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale è aumentata di quattro unità, con l'istituzione di n. 2 posti di ingegnere (8° livello - ruolo del personale tecnico) e n. 2 posti di istruttore analista di investimenti (8° livello - ruolo del personale tecnico).

2. Dopo il n. 3-bis del comma 2 dell'art. 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-ter) Diploma di laurea in economia e commercio, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio anche equipollente:

Istruttore analista di investimenti».

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e per gli incarichi di consulenza di cui all'art. 12 è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa complessiva di L. 4.000.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 46850 (per lire 1.600 milioni), n. 46855 (per lire 1.000 milioni), n. 46860 (per lire 1.000 milioni) e n. 46865 (per lire 400 milioni).

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per L. 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato numero 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993, area «Sviluppo economico», nel modo seguente:

a) per L. 500.000.000 dal fondo D.1.1.1. (Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi);

b) per L. 1.500.000.000 dal fondo D.5. (Sviluppo economico - Interventi nel settore dell'energia);

c) per L. 2.000.000.000 dal fondo D.6.2.1. (Interventi settoriali - Industria - Assistenza Tecnologica alle imprese industriali).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. Per il pagamento degli stipendi e degli altri oneri fissi derivanti dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, nonché dei contributi a carico dell'Ente sui medesimi, è autorizzata, a decorrere dal 1994, una spesa annua di L. 201.200.000 il cui onere graverà sui capitoli seguenti:

a) n. 30500 (per L. 155.000.000);

b) n. 30501 (per L. 46.200.000).

5. Per l'esercizio 1994 e successivi, l'onere di cui al comma 4, sarà rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 18.

Variatione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993, sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 1993

VIERIN

93R1155

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1993, n. 21.

Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1993 degli Enti dipendenti dalla Regione.

(Omissis).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 1° dicembre 1993)

93R1128

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1993, n. 22.

Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 1991 dell'Ente per il diritto allo studio Universitario.

(Omissis).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 1° dicembre 1993)

93R1129

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 35.

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'AGERTUR, e delle APT e delle gestioni commissariali dell'ARF, dell'ARIS e dell'ERSA. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 del 28 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La scadenza degli Amministratori straordinari dell'Agenzia regionale di promozione turistica (AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica (APT), stabilita dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 9, è prorogata fino alla nomina dei liquidatori dei suddetti Enti, da effettuarsi nei termini previsti rispettivamente dal comma 3 dell'art. 24 e dal comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.

2. I liquidatori, nei modi e nei termini definiti dal decreto di soppressione, adempiono anche ai compiti di gestione che man mano residuano nel corso della liquidazione nell'esercizio dei poteri e degli obblighi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 e, per quanto in essa non previsto, dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

1. L'articolo 31 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge

1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono fissati i seguenti termini:

a) la Giunta regionale stabilisce entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento i limiti d'importo della spesa ammissibile nonché i criteri ed i limiti di finanziamento degli interventi per la promozione e la commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;

b) le domande di contributo per gli interventi di cui alla lettera a) debbono essere presentate alle Province entro il 15 del mese di novembre;

c) le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, debbono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il 15 del mese di novembre;

d) le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 30 del mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale di cui all'art. 15;

e) la Giunta regionale delibera entro il mese di dicembre i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica di cui all'art. 3, comma 2. Si prescinde dal parere della Consulta di cui all'art. 10, ove questa non sia stata costituita entro il suddetto termine.

2. Entro il termine indicato alla lettera e) del comma 1 la Giunta propone al Consiglio regionale le prime direttive generali ed il primo piano di promozione turistica di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge».

Art. 3.

1. Le gestioni commissariali dell'Azienda per il riciclaggio faunistico ed ittico del territorio (ARIS) della Azienda regionale delle foreste (ARF) e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA) previste rispettivamente dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 16, dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 e dalla legge regionale 1^a aprile 1993, n. 18, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993, al fine di armonizzare le operazioni contabili di chiusura dei loro bilanci con quelle del bilancio regionale.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dal comma 2 dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 ottobre 1993

BERSANI

93R1106

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 del 28 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «agricoltura biologica» si intende l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE 2092/91.

2. Per «azienda agricola in conversione biologica» si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che adotta sull'intera produzione aziendale, o su unità di produzione separata, le regole di produzione biologica secondo il piano di conversione indicato all'art. 3. Trascorso il termine stabilito dal piano di conversione, l'azienda che non attua il sistema di produzione biologica sull'intera superficie aziendale resta iscritta all'Albo regionale delle aziende agricole in conversione biologica, perdendo in tal caso i benefici previsti dal piano di conversione.

3. Per «azienda agricola biologica» si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste al comma 1.

4. Per «azienda di trasformazione biologica» si intende l'azienda iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che trasforma prodotti provenienti da aziende agricole, di cui ai commi 2 e 3, adottando metodologie e tecnologie stabilite dai regolamenti comunitari e dalla Commissione di cui all'art. 3, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.

Art. 3.

Commissione regionale per l'agricoltura biologica

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale per l'agricoltura biologica con i seguenti compiti:

a) proporre norme per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

b) esprimere parere sulle proposte di deroghe e modificazioni previste dai regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

c) indicare criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;

d) valutare la conformità alle normative comunitarie di disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;

e) esprimere pareri e formulare proposte per specifici controlli e nuove forme e metodi di controllo;

f) proporre le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle aziende agricole biologiche;

g) esprimere parere sulle domande di riconoscimento delle Associazioni regionali di produttori biologici e sulle richieste di iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche, sentite le Associazioni dei produttori biologici di cui all'art. 7;

h) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento degli organismi privati di controllo;

i) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici.

Art. 4.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è così composta:

a) assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;

c) assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

d) tre rappresentanti delle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante designato dalle aziende di trasformazione biologica;

f) tre esperti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura di cui uno svolge funzioni di segretario;

g) un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori;

h) un veterinario esperto nell'igiene, produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

2. La Commissione può inoltre avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura. Trascorso il termine stabilito, la Commissione è costituita sulla base delle designazioni ricevute purché sia assicurata la nomina del cinquanta per cento dei componenti, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

4. La Commissione resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

5. In attesa del riconoscimento a livello regionale delle Associazioni dei produttori biologici le organizzazioni professionali più rappresentative indicano un rappresentante ciascuno esperto di produzioni biologiche.

Art. 5.

Albo regionale delle aziende biologiche

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura - Servizio Produzioni agricole - l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:

a) aziende agricole in conversione biologica;

b) aziende agricole biologiche;

c) aziende di trasformazione biologica.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.

3. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per accedere ai benefici della presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalle normative vigenti in materia di agricoltura biologica.

4. Le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate entro la fine di febbraio di ogni anno. Le modalità di richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche vengono proposte annualmente dalla Commissione regionale per l'agricoltura biologica, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle leggi vigenti.

5. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Giunta regionale su parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.

6. La Giunta regionale dispone la cancellazione dall'Albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.

Art. 6.

Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale

1. Le aziende agricole in conversione biologica, le aziende agricole biologiche e le aziende di trasformazione biologica iscritte all'Albo regionale, sono tenute:

a) a rispettare le norme contemplate nel Regolamento CEE 2092/91;

b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo di cui all'art. 8;

c) osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.

Art. 7.

Associazioni di produttori biologici

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici.

2. Alle Associazioni dei produttori biologici sono riconosciuti i seguenti compiti:

a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;

b) stipulare contratti interprofessionali;

c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;

e) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.

3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici, per la concessione del riconoscimento, devono prevedere:

a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'Associazione;

b) l'impegno di recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;

c) l'impegno di esercitare una vigilanza nei confronti delle aziende associate;

d) l'attività sanzionatoria e le modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli.

4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo.

5. Le Associazioni dei produttori devono dimostrare di essere costituite da almeno centoventi aziende con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione lorda vendibile e devono dimostrare che le aziende biologiche associate hanno il centro aziendale sul territorio della Regione.

6. Per ottenere il riconoscimento regionale le Associazioni di produttori biologici devono presentare la domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura, allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste nel Regolamento CEE 2092/91, l'elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare.

7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

8. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 8.

Organismi di controllo

1. Lo svolgimento dei controlli, nelle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche, è assicurato da organismi privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art. 3.

2. Gli organismi privati di controllo, riconosciuti a livello nazionale e regionale, si intendono automaticamente riconosciuti ai fini dello svolgimento della loro attività sul territorio della regione Emilia-Romagna.

3. I Servizi provinciali Agricoltura ed Alimentazione sono incaricati della sorveglianza sull'attività di controllo svolta dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.

4. I Servizi provinciali Agricoltura e Alimentazione, nell'ambito dell'attività di sorveglianza, devono verificare che i controlli degli organismi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti con la massima obiettività ed imparzialità e secondo le forme e metodiche previste dalla Commissione di cui all'art. 3.

5. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 della presente legge devono consentire ai collaboratori regionali incaricati, ai fini delle ispezioni, il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni parte dell'azienda, devono fornire ad essi le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento CEE 2092/91.

6. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9.

Modalità dei controlli

1. Gli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 effettuano i controlli in conformità alle norme vigenti, con particolare riferimento al Regolamento CEE 2092/91, secondo un piano-tipo predisposto annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 5, lettera a) del citato Regolamento.

2. Il piano-tipo di cui al comma 1 è trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno all'Assessorato regionale all'Agricoltura che lo approva, sentita la Commissione di cui all'art. 3; l'approvazione può essere subordinata all'accoglimento di osservazioni, rilievi e proposte di modifica.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di cui all'art. 8 devono in ogni caso attuare annualmente controlli fisici sulle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche, ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunziate. Dei controlli effettuati è compilata una relazione di visita, da conservare agli atti per almeno cinque anni, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Nel caso di inadempienza e/o irregolarità, gli organismi di controllo redigono circoscrizione verbale che trasmettono entro quarantotto ore all'assessore regionale all'Agricoltura per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 10. Il numero minimo dei controlli è stabilito dall'assessore regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione di cui all'art. 3.

4. Nell'esercizio della sorveglianza sull'attività di controllo effettuata dagli organismi di cui all'art. 8, i collaboratori regionali incaricati possono prelevare e trasmettere campioni di prodotti al laboratorio del Centro operativo ortofruitticolo di Ferrara e/o alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma o all'Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale dell'Università degli Studi di Bologna, o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione.

5. Gli organismi di controllo di cui all'art. 8 inviano annualmente all'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni agricole - una relazione sull'attività svolta contenente anche l'indicazione:

a) delle sanzioni che gli organismi stessi hanno proposto e/o imposto nei casi in cui si accertino irregolarità;

b) delle risorse di personale qualificato e di attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo che hanno utilizzato.

Art. 10.

Vigilanza sull'attività di controllo

1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e/o degli adempimenti previsti dall'art. 8 a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura ad eliminare le inadempienze e/o le irregolarità.

2. In caso di recidiva, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo, nella regione Emilia-Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno, e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento dell'attività di controllo.

3. Trascorso il termine di sospensione, l'organismo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività di controllo a condizione che fornisca all'Assessorato regionale Agricoltura idonea dimostrazione di aver eliminato le cause delle inadempienze e delle irregolarità.

4. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza e di controllo, i Servizi provinciali dell'Agricoltura ed Alimentazione dispongono, con il coordinamento dell'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni agricole - sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche. I sopralluoghi effettuati da collaboratori regionali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il cinque per cento delle aziende.

5. I collaboratori regionali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.

6. Qualora siano state rilevate inadempienze od irregolarità i collaboratori regionali incaricati trasmettono, senza ritardo, il relativo verbale all'assessore regionale all'Agricoltura per i provvedimenti di competenza.

Art. 11.

Sanzioni

1. Le violazioni comportano l'adozione da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura, con decreto motivato, dei seguenti provvedimenti cautelari:

a) soppressione dell'indicazione «biologico» per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità;

b) nel caso di infrazione manifesta od avente effetti prolungati la revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per la durata dell'intera campagna agricola.

2. La inosservanza delle norme e del piano-tipo previsti dal Regolamento CEE 2092/91, nonché la mancata osservanza da parte dei titolari delle aziende degli obblighi previsti al comma 5 dell'art. 8, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'art. 12 per l'annata in corso, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;

b) revoca degli aiuti per gli anni successivi, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;

c) la restituzione dell'intero importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CEE 838/93 della Commissione del 6 aprile 1993, è almeno pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del due per cento.

Art. 12.

Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale

1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento CEE 2078/92.

2. Le aziende biologiche di produzione e di trasformazione accedono alle agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti di sostegno alle attività agro-industriali, secondo i criteri individuati nei programmi regionali e provinciali.

Art. 13.

Aiuti per l'attività di sostegno, formazione professionale, ricerca scientifica e tecnologica a beneficio dello sviluppo dell'agricoltura biologica.

1. La Regione, nell'ambito e con le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia, finanzia le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e assistenza tecnica che riguardano tecniche di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti biologici.

Art. 14.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica, stabilisce:

a) le modalità con cui il termine «biologico», ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CEE 2092/91, può essere utilizzato nei metodi di produzione, nella etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali;

b) l'inserimento o la modifica, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CEE 2092/91, di prodotti elencati nell'Allegato II del Regolamento stesso.

Art. 15.

Adempimenti CEE

1. I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte delle Commissioni delle Comunità Europee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 ottobre 1993

BERSANI

93R1107

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 37.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 95 del 10 novembre 1993)

(Omissis).

93R1108

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1993, n. 38.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1993 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 96 del 11 novembre 1993)

(Omissis).

93R1109

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 24 «Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 99 del 19 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 «Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariali» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24:

1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:

«6. Il Segretario è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione.»

2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, può avvalersi di personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto personale è a carico del bilancio regionale.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 «Presentazione delle candidature» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:

«1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a ventiquattro.»

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:

«2. Il numero minimo di elettori richiesto ai fini della presentazione delle liste dei candidati in ciascuna Provincia o nel Circondario di Rimini è determinato dalla consistenza degli elettori alla data del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni, desunta dall'elenco di cui al comma 1 dell'art. 13. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna Provincia e nel Circondario di Rimini presso l'Ufficio della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da un numero di elettori non inferiore a:

a) 500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia inferiore alle 10.000 unità;

b) 900 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tra le 10.000 e le 15.000 unità;

c) 1.200 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tra le 15.001 e le 20.000 unità;

d) 1.500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia superiore alle 20.000 unità».

3. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:

«3. La firma degli elettori presentatori della lista è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.»

4. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:

«8. La presentazione delle candidature è effettuata dalle ore 8 alle ore 18 del trentanovesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentottesimo giorno antecedente quello, fissato per le elezioni.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 17 «Scrutinio e proclamazione degli eletti» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24

1. La lettera a) del comma 11 dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente. Si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 19 «Rinvio alla legislazione statale» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24

1. L'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Regolamento elettorale

1. Per la validità delle elezioni è necessario che il numero dei votanti sia superiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto dal comma 1 dell'art. 13.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si provvederà con Regolamento regionale.»

2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento regionale di cui al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Modifiche all'art. 30 «Sanzioni amministrative» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24

1. I commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, sono così sostituiti:

«1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 23 e delle disposizioni del comma 2 dell'art. 24 è irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire unmilioneottocentomila.

2. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 24 è irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire unmilione duecentomila.

2-bis. È fatto obbligo ai presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di diffidare preventivamente le imprese inadempienti a regolarizzare la loro posizione. Se l'impresa non ottempera entro il termine di trenta giorni, scatta il meccanismo sanzionatorio.»

2. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

«Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 gli stessi provvedono a dare notizia della trasmissione del processo verbale agli uffici, competenti per territorio, della Guardia di finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato,

qualora adottino provvedimenti deliberativi a seguito di omessa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o di omessa denuncia delle comunicazioni relative alle modificazioni di fatto e di diritto di cui al comma 1 dell'art. 24, ne danno notizia agli uffici, competenti per territorio, della Guardia di finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 37 «Dotazione di mezzi» della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, assicura il supporto necessario per le attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei Piani provinciali e dei programmi comunali. All'esercizio delle funzioni delegate è assicurato il supporto finanziario ed organizzativo secondo le modalità previste dalla legge regionale su finanziamento delle attività delegate agli Enti locali.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 novembre 1993

BERSANI

93R1110

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 40.

Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'art. 31 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 99 del 19 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermo restando il numero complessivo dei posti del ruolo regionale, alla dotazione organica distinta per qualifica funzionale stabilita al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984 n. 44 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 7, sono apportate le seguenti variazioni:

a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale è ridotto da 150 unità a 109 unità;

b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale è ridotto da 340 unità a 137 unità;

c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale è aumentato da 555 unità a 799 unità.

2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:

a). La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale è fissata in 3.844 unità, così ripartita per qualifiche funzionali:

I	0
II	20
III	109
IV	137
V	799
VI	871
VII	670
VIII	770
I dirigenziale	351
II dirigenziale	117».

3. Fermo restando il numero complessivo dei posti ad esaurimento del ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, alla relativa dotazione organica distinta per qualifiche funzionali sono apportate le seguenti variazioni:

a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale è ridotto da 19 unità a 12 unità;

b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale è ridotto da 72 unità a 34 unità;

c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale è aumentato da 119 unità a 164 unità.

4. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984, è sostituito dal seguente:

«3. Oltre alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 46 del 1990, così ripartiti per qualifiche funzionali:

III	12
IV	34
V	164
VI	28
VII	27
VIII	15
I dirigenziale	13».

Art. 2.

1. I nuovi posti di quinta qualifica funzionale istituiti con le disposizioni di cui all'art. 1 vengono utilizzati esclusivamente per l'inquadramento dei dipendenti, appartenenti alla terza e quarta qualifica funzionale, che vi abbiano diritto ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37.

2. Gli inquadramenti di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° ottobre 1990 o dalla successiva data di acquisizione del relativo diritto da parte dei singoli dipendenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 novembre 1993

BERSANI

93R1111

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 41.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della «Fondazione Medikinale International Parma M.I.P.» - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 104 del 13 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente all'Unità sanitaria locale n. 4, al Comune di Parma, all'Amministrazione provinciale di Parma e all'Università di Parma, alla istituzione della «Fondazione Medikinale International Parma M.I.P.» - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze - che sarà costituita con apposito atto pubblico ai sensi delle norme del codice civile.

Art. 2.

1. La fondazione ha lo scopo di progettare, realizzare e diffondere materiale audiovisivo ad alto contenuto tecnico-scientifico; progettare e realizzare con la tecnica audiovisiva programmi didattici rivolti all'aggiornamento degli operatori sanitari e alla divulgazione dell'educazione sanitaria; promuovere e attuare ricerche, studi, convegni e seminari in campo formativo ed educativo e, in particolare, curare l'organizzazione e la realizzazione di una rassegna internazionale del film medico-scientifico.

Art. 3.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'articolo 1.

2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Art. 4.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo statuto della fondazione.

Art. 5.

1. La regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della «Fondazione Medikinale International Parma M.I.P.» - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze, con un contributo di lire 150 milioni.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 1993

BERSANI

93R1144

LEGGI REGIONALI 9 dicembre 1993, n. 42.

Ordinamento della professione di maestro di sci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 104 del 13 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. A norma dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito il Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.

2. Le sedute dell'assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, purché siano presenti almeno un quinto dei componenti.

3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.

4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio regionale.

Art. 3.

Esercizio della professione in Emilia-Romagna

1. A norma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

Art. 4.

Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento di cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali.

5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della legge n. 81 del 1991 e si articola in tre moduli didattico-tecnico-culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.

6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Art. 5.

Commissione d'esame e rilascio dei titoli

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'inizio della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente procede senz'altro alla nomina della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) un dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;

b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;

c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;

d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.

5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:

a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;

b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).

7. La sottocommissione per il fondo è composta da:

a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;

b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).

8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia.

9. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.

10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale.

11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

12. Ai membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 6.

Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna devono chiedere il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Consiglio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l'iscrizione all'Albo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma 1 della legge n. 81 del 1991, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art. 9.

6. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.

Art. 7.

Scuole di sci

1. Agli effetti della presente legge per «scuole di sci» si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.

2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;

h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.

Art. 8.

Adempimenti

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell'art. 7;

d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall'art. 7, comma 2.

Art. 9.

Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della regione Emilia-Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.

2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da L. 500.000 a L. 1.500.000 a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.

3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 11.

Competenze della Giunta regionale

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.

2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 marzo 1991, n. 81, vigilia sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.

3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.

Art. 12.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'Albo professionale regionale dell'Emilia-Romagna tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui all'art. 12 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 31.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come «scuole di sci» le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'art. 10 della legge regionale n. 31 del 1980.

3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.

4. I procedimenti iniziati sulla base della legge regionale n. 31 del 1980 ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

Art. 13.

Oneri finanziari

1. All'onere finanziario relativo agli interventi di cui all'art. 4 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, art. 11, primo comma.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 5 maggio 1980, n. 31 «Disciplina dell'insegnamento dello sci in Emilia-Romagna» è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 1993

BERSANI

93R1145

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 106 del 16 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26

L'art. 1 della legge regionale n. 26 del 1979 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Oggetto delle tasse

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.»

Art. 2.

Adizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

1. L'aliquota dell'adizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Emilia-Romagna.

2. La misura dell'aliquota dell'adizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Adizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile

1. Le aliquote dell'adizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima di L. 30 al metro cubo di gas erogato.

2. Le aliquote dell'adizionale regionale stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Art. 4.

Estinzione del contenzioso

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali in essere alla data del 31 dicembre 1992 sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla suddetta data per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a L. 20.000.

2. Al relativo annullamento si provvede mediante decreti, anche cumulativi, del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 dicembre 1993

BERSANI

93R1157

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 44.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 108 del 22 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale finalizzati:

a) al riequilibrio del sistema di trasporto delle merci, sviluppando l'intermodalità e, in particolare, favorendo il potenziamento del vettore ferroviario e del cabotaggio costiero;

b) all'integrazione fra i vari modi di trasporto;

c) all'aumento della produttività e dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi;

d) alla riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rischi della circolazione.

Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. Ai fini indicati all'art. 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare contributi regionali per:

a) realizzare interventi negli interporti e nel porto di Ravenna riguardanti opere civili, impianti e attrezzature, nonché opere esterne necessarie per l'integrazione funzionale delle infrastrutture con il territorio circostante con particolare riferimento al sistema ferroviario;

b) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;

c) realizzare centri di raccolta, di movimentazione e di smistamento delle merci;

d) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti;

e) creare ovvero potenziare banche dati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto, nonché per acquisire ed utilizzare informazioni di carattere operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali;

f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al servizio del trasporto delle merci mediante iniziative, anche di carattere promozionale, mirate ad acquisire nuove correnti di traffico e ad incentivare il trasporto combinato;

g) favorire l'integrazione organizzativa e gestionale fra terminal intermodali della Regione, anche attraverso la costituzione di apposita società.

2. In relazione alle opere indicate nel presente articolo, i contributi possono essere concessi anche per gli oneri di progettazione.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

1. Sono destinatari dei contributi di cui alla presente legge, soggetti pubblici e privati, singoli o associati, società di capitali, cooperative e consorzi, che operano nel settore in coerenza con le indicazioni e con gli obiettivi indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

Misura dei contributi regionali

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle società con maggioranza di capitale pubblico fino alla misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Ai soggetti privati i contributi sono concessi fino alla misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile.

Art. 5.

Domande di finanziamento

1. Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di seguenti documenti:

a) deliberazione di approvazione dell'iniziativa da attuare e sue finalità;

b) relazione descrittiva dell'iniziativa di cui al punto a) con indicazione:

1) delle modalità di intervento e della previsione di spesa;

2) dei benefici attesi attivati dalla realizzazione dell'intervento;

3) dalle fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

Art. 6.

Esame delle domande presentate

1. La Giunta regionale, con atto deliberativo da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro valutazione. Tale atto deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. In sede di prima applicazione l'atto deliberativo viene adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I criteri per la valutazione delle domande devono garantire che le iniziative proposte rientrino negli obiettivi e nelle finalità previste dalla presente legge e siano coerenti con la programmazione e pianificazione regionale.

3. Sarà in ogni caso data priorità a iniziative e progetti destinati a realizzare interventi in accordo con quelli attuati o programmati dal vettore ferroviario e finalizzati al potenziamento del trasporto intermodale.

Art. 7.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, con lo stesso atto di cui al comma 1 dell'art. 6, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Le domande presentate sono preventivamente sottoposte all'esame di un nucleo tecnico di valutazione.

3. La composizione del nucleo di valutazione, le modalità di funzionamento, nonché la nomina dei rappresentanti sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Art. 8.

Liquidazione dei contributi

1. La Regione provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge con le modalità stabilite all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

2. La liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge è subordinata alla presentazione di fatture quietanzate o di diversa, idonea documentazione giustificativa e alla verifica della realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte: per quanto riguarda le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; per quanto riguarda le spese di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 1993

BERSANI

93R1158

LEGGI REGIONALI 20 dicembre 1993, n. 45.

Modificazione della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive» e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 108 del 22 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

fa seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 42, le parole «duecentoquaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentoquaranta giorni».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE; ove detto PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE.»

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 42, è sostituito dal seguente:

«3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del quindici per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.»

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è abrogato.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 1993

BERSANI

93R1159

REGIONE MARCHE

LEGGI REGIONALI 9 novembre 1993, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione Amministrativa della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 79 del 18 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

fa seguente legge:

Art. 1.

1. All'allegato 4 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce «12. Ragione generale» è aggiunta la voce «12-bis Provveditorato, economato e contratti».

2. All'allegato B della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce «18. Personale del comparto sanità» è aggiunta la voce «18-bis Servizio ispettivo per le unità sanitarie locali».

Art. 2.

1. All'allegato E della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 l'intera voce «2. Segreteria e affari generali della giunta» è sostituita dalla seguente:

«2. Segreteria e affari generali della giunta.

Cura il ricevimento delle proposte di legge, di deliberazioni e dei decreti dai singoli servizi regionali e ne verifica la regolarità procedurale.

Cura la formulazione dell'Ordine del giorno e la verbalizzazione delle sedute della giunta regionale, la formalizzazione e l'invio degli atti alla commissione di controllo sull'amministrazione della Regione o al consiglio regionale, la ricezione delle decisioni della commissione di controllo e l'invio ai rispettivi servizi.

Cura la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali e la tenuta della loro raccolta ufficiale. Provvede alla tenuta del protocollo e dell'archivio degli atti deliberativi della giunta, dei decreti e delle decisioni della commissione di controllo sulla amministrazione regionale.

Provvede alla organizzazione dei servizi di archivio generale della giunta e dei servizi ausiliari di sede. Cura i rapporti con il consiglio regionale, con il commissario di governo, con la commissione di controllo sull'amministrazione regionale e con la presidenza dei ministri per l'iter delle leggi regionali.

Raccoglie, istruisce e cura le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni consiliari e ne segue l'iter fino alla conclusione.

Provvede alla autenticazione e certificazione dell'attività amministrativa della Regione ed allo svolgimento di attività o funzioni non riconducibili alle competenze dei singoli servizi.

Cura il cerimoniale, la rappresentanza e le manifestazioni di iniziativa della giunta.

Provvede alla edizione, pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della Regione mantenendo i rapporti relativi.

Cura gli affari residuali della giunta regionale che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri uffici.

2. All'allegato E della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce «12. Ragioneria generale» è inserita la seguente voce:

«12-bis. Provveditorato, economato e contratti».

Cura le incombenze afferenti l'acquisizione dei beni mobili e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione, in accordo con questi.

Svolge ricerche di mercato e segue lo sviluppo dell'evoluzione tecnologica delle produzioni, con specifico riferimento ai beni mobili e alle dotazioni strumentali occorrenti alla struttura regionale.

Provvede al controllo quali-quantitativo delle forniture e al rilascio dell'attestazione di conformità o alla contestazione per eventuali difformità riscontrate rispetto alle caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e alla liquidazione delle relative fatture.

Provvede alla tenuta degli inventari delle dotazioni mobiliari, nonché alla predisposizione del conto generale del patrimonio per la parte di competenza.

Provvede all'amministrazione delle spese generali e delle utenze relative agli immobili.

Cura gli adempimenti relativi alle locazioni passive d'intesa con il servizio organizzazione.

Gestisce i servizi economici con le modalità previste da apposito regolamento.

Predisporre e verifica i capitoli e i provvedimenti amministrativi relativi alle materie contrattuali, d'intesa con il servizio legale e i servizi competenti.

Cura lo svolgimento delle gare di appalto, delle licitazioni private e di ogni altra trattativa d'intesa con i servizi competenti.

Cura la raccolta degli atti contrattuali e la tenuta del relativo repertorio, la trascrizione e la volturazione dei contratti».

3. All'allegato E della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, dopo la voce «18. Personale del comparto sanità» è aggiunta la voce:

«18-bis. Servizio ispettivo per le unità sanitarie locali».

Accetta e verifica gli adempimenti tecnico-sanitari, organizzativi e funzionali in ordine alle prestazioni di carattere assistenziale fornite dalle unità sanitarie locali.

Accerta e verifica gli adempimenti amministrativi e giuridici in ordine alla gestione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle attività assistenziali fornite dalle unità sanitarie locali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 9 novembre 1993

RECCHI

93R1103

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 27.

Disciplina dell'attività ispettiva sulla gestione sanitaria e finanziaria delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 79 del 18 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e dall'articolo 34, comma 5, lettere a) e b), e comma 6 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, sotto l'aspetto sanitario e finanziario, delle attività assistenziali delle unità sanitarie locali e della gestione dei fondi alle stesse assegnati.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte in forma ispettiva dal servizio di cui all'allegato B, punto 18-bis, della legge regionale n. 30/1990 e successive modificazioni ed integrazioni attraverso rilevazioni, accertamenti ed eventualmente indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici.

Art. 2.

Oggetto dell'attività ispettiva

1. L'attività ispettiva è volta ad accertare, in particolare:

a) la conformità alla norme di legge e di regolamento vigenti e la coerenza con le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale dell'attività delle unità sanitarie locali;

b) la corretta erogazione delle prestazioni, nonché il regolare funzionamento, l'efficienza e la produttività dei servizi e presidi sanitari;

c) la rispondenza alla normativa vigente dell'attività economico-finanziaria delle unità sanitarie locali, nonché la regolare e uniforme tenuta delle scritture contabili.

Art. 3.

Verifiche e controlli

1. Le verifiche e i controlli sulla gestione delle unità sanitarie locali sono effettuati periodicamente secondo un programma relativo ai vari settori, salvo casi di urgenza o per esigenze specifiche, e possono riguardare l'intera attività delle unità sanitarie locali ovvero singoli atti e provvedimenti.

2. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi e uffici, collaborano con il servizio ispettivo nello svolgimento delle verifiche e dei controlli e forniscono, su richiesta del servizio stesso, gli atti e i documenti necessari e ogni notizia che possa essere utile all'espletamento della funzione di verifica e di controllo.

Art. 4.

Verbale e relazione

1. Al termine della verifica viene redatto un verbale che evidenzia l'esito dei riscontri effettuati e le eventuali istruzioni provvisorie impartite dal dirigente del servizio ispettivo.

2. Il verbale viene firmato dal dirigente del servizio ispettivo e dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale, il quale può chiedere l'inserimento in calce di osservazioni, annotazioni o integrazioni.

3. Su ciascuna verifica viene redatta una relazione scritta che illustri le operazioni compiute, le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti che possono dar luogo a rilievi sotto il profilo della legittimità.

4. Ove non si tratti di verifiche su un singolo atto o procedimento, la relazione dovrà anche contenere una valutazione complessiva sull'attività.

5. La relazione deve essere inoltrata alla giunta regionale entro trenta giorni dal termine delle operazioni di verifica.

6. Qualora, nel corso della verifica, vengano accertati fatti ritenuti di particolare gravità ovvero venga riscontrato un disavanzo nella gestione, deve esserne data immediata comunicazione alla giunta regionale. Tale comunicazione non esonera dall'obbligo della relazione.

Art. 5.

Utilizzo del personale per lo svolgimento delle attività ispettive

1. Al servizio ispettivo può essere assegnato personale comandato dalle unità sanitarie locali.

2. Nell'espletamento dell'attività ispettiva, il personale può essere affiancato, di volta in volta, da personale delle unità sanitarie locali, a condizione che esso rivesta la qualifica apicale nel proprio settore e che le verifiche non riguardino l'unità sanitaria locale di appartenenza.

3. Le ore impiegate dal personale delle unità sanitarie locali, utilizzato ai sensi del comma 2, vengono considerate, a tutti gli effetti, rese in costanza di servizio e vengono rimborsate dalla Regione alle unità sanitarie locali unitamente alle missioni effettuate, all'uopo utilizzando quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale per le spese di parte corrente.

4. L'individuazione del personale utilizzato per la singola ispezione viene effettuata dalla giunta regionale, sentita l'unità sanitaria locale interessata e il personale medesimo.

5. Il presidente della giunta regionale può disporre che il servizio ispettivo si avvalga, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale appartenente ad altri servizi della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 9 novembre 1993

RECCHI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1993, n. 28.

Integrazione alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 concernente «Interventi Organici per lo Sviluppo dello Sport come Servizio Sociale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 79 del 18 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1991, n. 18, è aggiunto il seguente quarto comma:

«I contributi di cui al primo comma sono concessi anche a società sportive, enti di promozione e privati, previa convenzione di detti soggetti con l'ente locale competente territorialmente circa l'uso dei relativi impianti».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, è aggiunto il seguente sesto comma:

«I contributi di cui al primo comma, punto 1); nella misura prevista dal terzo comma, sono concessi anche a società sportive, enti di promozione e privati, previa convenzione di detti soggetti con l'ente locale competente territorialmente circa l'uso dei relativi impianti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 10 novembre 1993

RECCHI

93R1105

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1993, n. 29.

Finanziamento del programma operativo d'iniziativa comunitaria RETEX nelle aree della regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5B.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 83 del 25 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del programma operativo d'iniziativa comunitaria denominato RETEX da attuarsi nelle aree obiettivo 2 e 5b della Regione Marche, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 27 luglio 1993, con decisione n. C(93) 2167, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A.

93R1104

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede nel modo che segue:

a) per il triennio 1993/1995, nel modo indicato nell'allegata tabella B;

b) per il biennio 1996/1997 con le somme che, all'uopo, saranno assegnate alla regione Marche dalla Comunità europea e dallo Stato nei rispettivi importi di L. 2.646.280.000 e di L. 2.245.880.000 e, per la quota parte facente carico alla Regione pari a L. 571.480.000 mediante impiego di una quota parte dei proventi dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 23 novembre 1993

(*Omissis*).

RECCHI

93R1127

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 52.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 42 del 30 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), modificato dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

«2. Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 56.

1. Il voto di preferenza si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla casella posta alla sinistra del cognome del candidato preferito.

2. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

5. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista».

Art. 3.

1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992, è soppresso.

2. Sono di conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71-bis e 72 della medesima legge regionale n. 7 del 1979.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 27 agosto 1992 n. 16, è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è dato il voto ed il cognome e, ove occorra, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato al quale è attribuita l'eventuale preferenza. Indi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza».

2. Al termine del terzo comma del medesimo articolo 64 come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale n. 16 del 1992, sono aggiunte le parole: «Quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella colonna dei candidati della lista votata».

Art. 5.

1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 6.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1979, sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Ai fini di cui al quarto comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

4. ter. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso».

Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, è inserito il seguente:

«2 bis. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda».

2. Nel sesto comma del medesimo articolo le parole «ore 6» sono sostituite dalle parole: «ore 6,30».

Art. 8.

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

1. Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al quarto comma dell'articolo 44.

3. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione».

Art. 9.

1. Nell'articolo 44 della legge regionale n. 7 del 1979 la parola «marittimi, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola «naviganti».

2. La lettera a) del secondo comma del medesimo articolo è sostituita dalla seguente:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco, limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante».

Art. 10.

1. Alla lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), modificata dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19, e dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, dopo il numero 2) e prima delle parole «L'ufficio di Presidenza del Consiglio determina», è inserita la seguente frase: «Il contributo è assegnato solo ai gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio Statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alle elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie».

2. La norma di cui al comma 1 decorre dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 25 ottobre 1993.

CABRAS

(Omissis).

93R1118

FRANCESCO NIGRO, direttore.

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Da Luca
Via A. Hario, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gattler, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Carliobreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Bacchiarie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sano
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buzzati, 23
- ◇ **LIVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **AMORI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gori, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Mappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONO NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Cantino Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **LIBRERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Carliobreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 104
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidi
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mezzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- Carliobreria UNIVERSITAS
Via Pracchioso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchie, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Carliobreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
I.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Carliobreria ONORATI AUGUSTO
Via Rullante Gerolamo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzette Clodio
- ◇ **BORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via S. Zinzino, 29
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Carliobreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Carliobreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Cotti, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Carliobreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERNIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Caroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
PARGANZI Libreria Internazionale
Piazzetta Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 29/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Abbuzzi, 8
Libreria FONTIGLIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Carliobreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPRI
Corso Mazzini, 186
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Martelli, 80/2

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.E.M.
Via Caprioglio, 42-44
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso S. Maria, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **CUNEO**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BELLA** (VerCELLI)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Cisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittorio, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATTERNO
Porcici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecca Spazio Vivo
Via M. Di Pasco, 28
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAFIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredini, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERHO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Mentore, 48/41
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via dei Cavour, 17
- ◇ **NOVIGRADO**
◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 82
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Enea, 393/395

◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Carliobreria MIJUTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Correse, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 63
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUSCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 46/47
- ◇ **LIBRERIA PROLE BESPANTE**
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PIS**
Libreria VALLEPINI
Via dei Milia, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mascali, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria ORAGHI - RANDI
Via S. Felice, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 474/493
Calle dei Fabeli
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mezzini, 21
Libreria GIURICHCA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agencia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo di c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.600
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 4 *

L. 5.200